

ROMA



Protocollo RC n. 34265/2020

Deliberazione n. 44

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2021

VERBALE N. 58

Seduta Pubblica del 13 maggio 2021

Presidenza: DE VITO

L'anno 2021, il giorno di giovedì 13 del mese di maggio, alle ore 14 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO, partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

(OMISSIS)

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti.

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,07 – il Presidente dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guadagno Eleonora, Mussolini Rachele, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Corsetti Orlando, Fassina Stefano, Fumagalli Anna, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Politi Maurizio e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessora Ziantoni Katia.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 275^a proposta nel sottoriportato testo coordinato con le modifiche conseguenti alle controdeduzioni ai pareri dei municipi accolte dalla Giunta Capitolina nella seduta del 2 aprile 2021 nonché dall'accoglimento di emendamenti da parte dell'Assemblea Capitolina:

275^a Proposta (Dec. G.C. n. 198 del 30 dicembre 2020)

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Premesso che

con il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (c.d. "Decreto Rifiuti"), sono state recepite la direttiva (EU) 2018/851, in materia di rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852, in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, facenti parte del c.d. "Pacchetto economia circolare";

il citato D.Lgs. 116/2020 ha apportato importanti modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", finalizzate al recepimento delle suddette direttive, orientate ad assicurare l'attuazione di politiche e strategie di economia circolare;

la portata innovativa delle disposizioni introdotte con il richiamato D.Lgs. 116/2020 riguardano, tra l'altro, la modifica degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006, relativi rispettivamente alla definizione e alla classificazione dei rifiuti e la revisione delle competenze dei Comuni in merito all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, a seguito dell'abrogazione della lett. g), comma 2, dell'art. 198 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

sulla base delle intervenute modifiche, l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, prevede che i Comuni concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

- a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f);
- e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, ha apportato alcune modifiche al sopra citato D.Lgs. 152/2006, istituendo, tra l'altro, specifico divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo, nonché dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (artt. 232-bis e 232-ter del D.Lgs. 152/2006), stabilendo specifiche sanzioni (art. 255, c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006) e relativo destino e utilizzo dei proventi (art. 263, c. 2-bis del D.Lgs. 152/2006);

con D.M. del 15 febbraio 2017 (“Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni”), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ottemperanza dell'art. 263, c. 2-bis, ha stabilito le modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate;

il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la Direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019 (Direttiva Single Use Plastics - SUP) che prevede, entro il 2021, il divieto assoluto di produzione e commercializzazione in tutti i Paesi della UE di alcuni prodotti in plastica monouso (quali posate, piatti, cannucce, bastoncini cotonati, ecc.);

la Regione Lazio con la Memoria di Giunta “Lazio Plastic Free” del luglio 2018 ha proposto importanti azioni su riduzione, recupero, riciclo, rigenerazione e riuso delle materie plastiche, per contribuire a contrastare l'inquinamento causato dalla plastica;

inoltre la Regione Lazio con Deliberazione Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 866, ha approvato le “Linee guida per la prevenzione ed una corretta gestione dei rifiuti nelle manifestazioni - Indirizzi per la modifica del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.

Considerato che

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 52 del 25/26 settembre 2015 è stato affidato ad AMA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i servizi di igiene urbana della città di Roma, per la durata di 15 anni;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 51 del 23 settembre 2015 sono stati approvati gli “Indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei Rifiuti Urbani e i servizi di igiene urbana”;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017 è stato approvato il “Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale”, nel quale sono delineate le azioni volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla prevenzione degli sprechi alimentari ed al miglioramento ed efficientamento della raccolta differenziata (anche attraverso la realizzazione di nuovi Centri di Raccolta), nonché all'innovazione nella gestione e all'adozione di best practice per il ciclo integrato dei rifiuti;

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 106 del 31 maggio 2019 è stato approvato il “Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei Rifiuti Urbani e i servizi di igiene urbana - anni 2019/2021”, sulla base degli indirizzi di cui ai sopracitati atti, sottoscritto dalle parti il 6 giugno 2019;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4 del 29 gennaio 2019 è stato approvato il provvedimento di “Indirizzo per tematiche afferenti alla gestione dei rifiuti - Integrazione al Regolamento per la gestione dei rifiuti di Roma Capitale” che individua i principali criteri per l'aggiornamento del vigente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105/2005;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 24 del 7 marzo 2019 sono stati approvati gli “Indirizzi attuativi in seguito all'adesione di Roma Capitale alla campagna Plastic Free Challenge” del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 4 febbraio 2020 è stato approvato il “Regolamento per l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale Capitolino Volontario”.

Atteso che

il vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005, è stato predisposto ai sensi dell'art. 21 dell'allora vigente D.Lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi);

alla luce dell'intervenuta normativa di settore e, nello specifico, del recente D.Lgs. 116/2020, che costituisce recepimento di parte del c.d. "Pacchetto economia circolare", nonché delle innovazioni introdotte nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinate dal citato Contratto di Servizio, si è rilevata la necessità di redigere un nuovo Regolamento di gestione dei rifiuti urbani al fine di disporre di un testo aggiornato, coerente con le vigenti disposizioni e finalità perseguite dalla normativa di settore e più aderente al mutato e rinnovato scenario che caratterizza l'attività di gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella città di Roma;

per il perseguimento delle attività connesse alla predisposizione del nuovo Regolamento, il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti ha ritenuto opportuno coinvolgere le competenti Strutture dell'Amministrazione capitolina, nonché l'ISPRA, l'ARPA Lazio e l'Istituto Superiore di Sanità;

ISPRA, con nota prot. 56656 dell'1 ottobre 2019, si è resa disponibile, unitamente ad ARPA Lazio, ad una valutazione tecnica dello schema del nuovo Regolamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni;

il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, con determinazione dirigenziale n. 1218 del 10 ottobre 2019, ha proceduto alla costituzione di un Gruppo di lavoro deputato alla elaborazione del nuovo Regolamento, formato da rappresentanti del Dipartimento Tutela Ambientale, del Comando Generale della Polizia di Roma Capitale, del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e dell'Avvocatura Capitolina;

a seguito dei lavori istruttori e di analisi, i rappresentanti del Gruppo di lavoro della Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, hanno elaborato, anche tenendo conto degli indirizzi di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 29 gennaio 2019, lo schema del nuovo Regolamento, procedendo in particolare:

- ad un aggiornamento normativo complessivo del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005;
- all'introduzione di un nuovo capitolo dedicato al tema "Prevenzione della produzione dei rifiuti urbani" (nuovo TITOLO III), che prevede l'organizzazione degli eventi sostenibili, la prevenzione sugli sprechi alimentari, i Centri del Riuso ed altre azioni;
- all'aggiornamento ed integrazione del capitolo inerente le attività di compostaggio, inserendo il "compostaggio di comunità" e il "compostaggio locale";
- alla riformulazione degli articoli riguardanti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020;

- all'inserimento di nuovi obblighi quali: l'obbligo di utilizzo di sacchetti trasparenti per alcune tipologie di rifiuti; il divieto di conferimento da parte di non residenti, il divieto di abbandono DPI (mascherine, guanti, ecc);
- all'introduzione di un nuovo capitolo dedicato alle “Norme sui Centri di Raccolta” (nuovo TITOLO VII), con l'istituzione di specifiche sanzioni;
- ad una rielaborazione/aggiornamento del capitolo Sanzioni;

la Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti ha trasmesso lo schema del nuovo Regolamento ai rappresentanti del Gruppo di lavoro, all'ISPRA e all'ARPA Lazio con note prott. QL/37763 e QL/37764 del 4 giugno 2020 per eventuali osservazioni convocando contestualmente la terza riunione del Gruppo di lavoro svoltasi in data 10 giugno 2020, nella quale sono state affrontate e condivise le osservazioni formulate dai rappresentanti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e della Polizia Locale di Roma Capitale;

ISPRA, con nota prot. 26501 del 18 giugno 2020, ha fornito riscontro alla richiesta QL/37764/2020, trasmettendo le proprie osservazioni in merito allo schema di Regolamento;

in particolare con la stessa nota ISPRA ha evidenziato l'opportunità di corredare il Regolamento con una apposita tabella delle sanzioni nella quale individuare ed elencare le singole violazioni, attribuire ad ognuna di esse una sanzione specifica e inserire l'articolo del Regolamento a cui la violazione fa riferimento;

il Gruppo di lavoro ha proceduto, pertanto, all'adeguamento e al perfezionamento della documentazione anche tenendo conto delle osservazioni di ISPRA in merito alle sanzioni, ferma restando la competenza della Giunta Capitolina di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81;

in ultimo, a seguito dell'intervenuto soprarichiamato D.Lgs. 116/2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, è stata effettuata la revisione del Regolamento al fine di adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni introdotte in materia di rifiuti dallo stesso decreto.

Atteso che

in data 21 dicembre 2020 il Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Calzia”;

in data 21 dicembre 2020 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato – ai sensi dell'art. 30 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: G. Calzia;

in data 30 dicembre 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all' oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci”.

Considerato che

la proposta, in data 31 dicembre 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

dal Consiglio del Municipio XIV non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi VI, VII, IX e XIII, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole;

i Consigli dei Municipi I, V, VIII, XII e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con osservazioni e/o richiesta di modifiche;

i Consigli dei Municipi II e X, hanno espresso parere contrario con osservazioni oltre i termini previsti dall'art. 6 del suddetto Regolamento del Decentramento Amministrativo e, pertanto, non sono state prese in esame;

la Giunta Capitolina, nella seduta del 2 aprile 2021, in merito alle osservazioni dei Municipi come sopra descritte ha rappresentato quanto segue:

Municipio I

OSSERVAZIONE N. 1

“Art. 9 - Organizzazione degli eventi pubblici ai fini del presente Regolamento.

Nell'ambito dell'organizzazione delle manifestazioni, il soggetto organizzatore dovrà indicare, all'atto della richiesta di autorizzazione, un responsabile per la gestione dei rifiuti nell'ambito dell'evento.

Il compito del responsabile è quello di indirizzare i partecipanti al corretto comportamento in materia di rifiuti prodotti nel corso dell'evento, di individuare le aree apposite e idonee ove disporre i contenitori che devono essere facilmente identificabili, per la raccolta dell'olio alimentare esausto da conferire poi all'isola ecologica comunale, di coordinare le attività di smaltimento dei rifiuti al termine dell'evento.

Nell'ambito della manifestazione l'organizzazione mette a disposizione dei partecipanti, al fine della corretta gestione e della raccolta differenziata, contenitori per la raccolta differenziata di plastica, vetro, carta e cartone, lattine, scarti alimentari, oli alimentari esausti. Nell'area destinata al pubblico sono posizionati i contenitori sopra citati in numero sufficiente in relazione al numero dei partecipanti previsti.

A conclusione della manifestazione, la Società che cura il servizio di raccolta, deve provvedere al totale sgombero dei luoghi dai rifiuti, con particolare riguardo alle aree verdi, agli spazi all'aperto, ai giardini e ai parchi pubblici, alle strade ed alle piazze pubbliche.

Concluso l'evento, il responsabile trasmette al Municipio una relazione con la sintesi delle attività esperite, la qualità e la quantità di rifiuti prodotti secondo le diverse frazioni

differentiate raccolte, l'indicazione del vettore che ha eseguito il servizio, un bilancio complessivo dell'attività di gestione dei rifiuti”.

Osservazione non accolta, in quanto i contenuti del testo proposto sono già presenti nei commi 2 e 3 dell'art. 9, elaborati in coerenza con quanto previsto dalla citata DGR 866/2014 - "Linee guida per la prevenzione ed una corretta gestione dei rifiuti nelle manifestazioni – Indirizzi per la modifica del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati." a cui, peraltro, l'osservazione proposta si ispira, in quanto estratta dall'art. 2, dell'Allegato A della citata DGR 866/2014.

OSSERVAZIONE N. 2

“Art. 10 — Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti all'evento.

Dopo il comma 1 lett e) aggiungere: favorire nel rispetto delle norme sanitarie, la gestione delle eccedenze alimentari destinandole ad organizzazioni di volontariato, parrocchie, mense sociali e la gestione degli avanzi di preparazione destinati a strutture di ricovero animali (es. canili, gattili, ecc.).

Sul materiale informativo e promozionale delle manifestazioni dovranno essere riportate sinteticamente tutte le azioni intraprese per la riduzione dei rifiuti, per la raccolta differenziata, per l'uso dei materiali riciclabili o riutilizzabili impiegati”.

Osservazione non accolta in quanto il testo del comma 1 lett. e) dell'art. 10 della Proposta in argomento non esclude le possibilità della gestione delle eccedenze alimentari, come dettagliate nell'osservazione.

Riguardo al materiale informativo, quanto richiesto nell'osservazione è già presente nell'art. 9 comma 3 lett d) della Proposta in argomento.

OSSERVAZIONE N. 3

“Artt. 32/33: I mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti dovranno essere dotati di un sistema di geo localizzazione”.

Osservazione non accolta in quanto riveste aspetti connessi al monitoraggio del servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto dal soggetto gestore che non è oggetto della presente Proposta ma del Contratto di Servizio dove, peraltro, risulta già prevista tra gli strumenti di controllo e monitoraggio del vigente Contratto e nello specifico all'art. 17 dello stesso.

OSSERVAZIONE N. 4

“Art. 51: I nuovi gettacarta che sono stati posizionati sul territorio, sono mancanti dell'apposito accessorio “spegni e getta sigarette”.

Osservazione non accolta in quanto così formulata si configura come una segnalazione, peraltro non attinente all'articolo in argomento che riguarda il “Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo”, introdotto dal D.Lgs 152/2006.

OSSERVAZIONE N. 5

“Art. 56: Bisogna individuare delle aree specifiche per la raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali”.

Osservazione non accolta in quanto così formulata si configura come una raccomandazione, peraltro non pertinente con l'articolo 56 relativo alla "Gestione dei rifiuti speciali" che non sono oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Inoltre l'art. 27 della Proposta in argomento disciplina le modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti prevedendo di individuare punti di conferimento temporanei per questa tipologia di rifiuti.

OSSERVAZIONE N. 6

"Art. 60: Utilizzo esclusivo di trasporto mezzi ecologici".

Osservazione non accolta in quanto non è attinente all'art. 60 ma riguarda la gestione dei veicoli a motore, rimorchi e simili a fine vita, quale particolare tipologia di rifiuti speciali da conferire obbligatoriamente ai soggetti autorizzati. Inoltre si rappresenta che il richiamo all'utilizzo di mezzi "ecologici" non rientra nelle materie disciplinate dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, ma oggetto di provvedimenti dell'Amministrazione di diversa natura e, in ogni caso, è inserito nel vigente Contratto di Servizio (art. 7 "Prescrizioni ambientali").

OSSERVAZIONE N. 7

"Altre considerazioni:

- *Assicurare la copertura settimanale di tutti i servizi.*
- *Le piazzole devono avere un operatore sul posto per un giusto conferimento da parte della cittadinanza.*
- *Aumento della frequenza dello spazzamento.*
- *Riduzione della Tari.*
- *Individuazione aree fumatori.*
- *Sino a quando non saranno individuate specifiche aree per il conferimento dei rifiuti speciali si valuti un servizio in tal senso (anche non quotidiano) nelle piazzole esistenti e si aumenti la frequenza delle giornate di raccolta straordinaria.*
- *Potenziare le piazzole di raccolta e la presenza dei cassonetti intelligenti".*

Osservazione non accolta in quanto i contenuti di carattere puntuale e non specificatamente oggetto del Regolamento in esame, saranno eventualmente valutati e declinati in fase di predisposizione del Contratto di Servizio o di provvedimenti dell'Amministrazione di diversa natura.

MUNICIPIO V

OSSERVAZIONE N. 1

"Si sconsiglia l'uso del termine ovvero che potrebbe avere il duplice significato di ossia o oppure (ad es. art. 42)".

Osservazione accolta sostituendo in tutto il testo del Regolamento la parola "ovvero" con "oppure" o con "e/o" o con "ossia" a seconda del contesto di riferimento.

OSSERVAZIONE N. 2

"Art. 9 e 10: Valutare la possibilità di un Titolo specifico per la "Gestione dei rifiuti prodotti da Eventi Pubblici".

Osservazione non accolta in quanto il TITOLO III - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI (di nuova istituzione nel Regolamento in esame), comprende l'insieme delle azioni di prevenzione, declinate in cinque articoli, dall'art. 9 all'art. 13. L'inserimento di un nuovo Titolo dedicato ai soli artt. 9 e 10 "frammenterebbe" le azioni di prevenzione su due Titoli relativi al medesimo argomento a discapito della chiarezza e della omogeneità delle azioni di prevenzione.

OSSERVAZIONE N. 3

"Art. 16 comma 5:

Non è chiaro perché la raccolta dei rifiuti non domestici debba avvenire nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici. Andrebbe invece prevista la possibilità di attivare per questi rifiuti forme differenti e particolari di raccolta".

Osservazione non accolta in quanto il servizio svolto per i rifiuti URBANI non domestici (ex "assimilati" - cioè prodotti dalle Utenze Non Domestiche - UND) avviene, in linea generale, con le stesse modalità applicate alle Utenze Domestiche (UD), come riportato nel successivo CAPO I- NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI. I servizi integrativi e/o dedicati a particolari tipologie di UND (es. Grandi Utenze) sono previsti nell'art. 28 della proposta in esame.

OSSERVAZIONE N. 4

"Art. 36 comma 5:

Quanto disposto per i frontisti di natura non domestica (commercianti) non è coerente con quanto disposto con l'art. 17 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana (DAC n.43 del 6 giugno 2019) che recita "Negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze, i titolari o i gestori hanno l'obbligo di rimuovere ogni ingombro e rifiuto, provvedendo all'ordinaria pulizia dell'area, mantenendo puliti e in buono stato di conservazione tende, serramenti, insegne ed ogni altro elemento posto o aggettante sul suolo pubblico. Pertanto da un lato si pone un obbligo, dall'altro si propone una facoltà".

Osservazione accolta modificando il testo del comma 5, dell'art. 36 ("Organizzazione del servizio di spazzamento") nel seguente modo:

"Indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento sulle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, di cui all'art. 4, c. 1, lett. xx) e, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana (art. 17, c. 3 DAC n. 43 del 6 giugno 2019), i frontisti stradali, intesi come Utenze Domestiche (UD), possono contribuire alla pulizia del suolo pubblico antistante, compresi i marciapiedi fino alla congiunzione con la sede stradale, anche con attività di spazzamento e dilavamento."

OSSERVAZIONE N. 5

"Art. 37, Art. 45:

Vanno definite chiaramente le norme per il Servizio Giardini e altre imprese o associazioni operanti per conto di Roma Capitale su aree verdi, con particolare riferimento ai rifiuti pulizia e da svuotamento dei cestini".

Osservazione non accolta in quanto l'art. 37 (Pulizia aree pubbliche esterne) e l'art. 45 (Conferimento della frazione verde) disciplinano, in linea generale, le competenze e gli obblighi dei diversi soggetti deputati allo svolgimento di quanto previsto nei medesimi

articoli. Maggiori specifiche sono oggetto di valutazione nell'ambito del Contratto di Servizio o di provvedimenti dell'Amministrazione di diversa natura.

OSSERVAZIONE N. 6

"Occorre tener conto che sulla base delle disposizioni dei Municipi e del Dipartimento Tutela Ambientale è previsto l'affidamento in adozione di aree verdi pubbliche ad associazioni e imprese. È necessario chiarire in maniera inequivocabile le modalità di conferimento dei rifiuti da pulizia delle aree verdi, individuando differenti percorsi per aree servite da raccolta stradale e per quelle servite da PAP".

Osservazione non accolta in quanto il dettaglio richiesto in merito alle modalità di conferimento è oggetto di valutazione nell'ambito del Contratto di Servizio e/o di provvedimenti specifici dell'Amministrazione.

OSSERVAZIONE N. 7

"Art. 64 comma 1:

Si propone l'introduzione di un nuovo comma: d) mezzi di proprietà di Roma Capitale che trasportano rifiuti provenienti da strutture di Roma Capitale".

Osservazione non accolta in quanto si è ritenuto di riservare l'uso dei Centri di Raccolta alle sole utenze domestiche e non domestiche prevedendo per i mezzi di Roma Capitale una diversa modalità di conferimento che sarà oggetto di valutazione nell'ambito del Contratto di Servizio e/o di provvedimenti specifici dell'Amministrazione.

OSSERVAZIONE N. 8

"Art. 64 Tabella C.

Correggere refuso: Utenti non domestici, delega Sostituire nota 3, con nota 1. Aggiungere una stringa per 'mezzi di proprietà di Roma Capitale che trasportano rifiuti provenienti da strutture di Roma Capitale'".

Osservazione accolta parzialmente limitatamente alla correzione del refuso presente in Tabella C, riga Utenti non domestici, sostituendo, alla fine del testo: "Eventuale delega del titolare dell'impresa a proprio dipendente e copia del documento di identificazione del delegante 3 l", il riferimento alla nota 3 con il riferimento alla nota 1. Riguardo alla seconda richiesta contenuta nell'osservazione la stessa non viene accolta sulla base della controdeduzione n. 7.

OSSERVAZIONE N. 9

"Prevedere all'interno del Regolamento la previsione di applicazione delle norme di cui al D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (Reddito di cittadinanza)".

Osservazione non accolta in quanto formulata in maniera generica, inoltre si ritiene che eventuali iniziative di lavoro/inclusione sociale siano oggetto di provvedimenti dell'Amministrazione di diversa natura.

OSSERVAZIONE N. 10

"Art. 8 - Principi generali:

Dopo il Comma 2, Lettera e) Gli acquisti ambientalmente ... associazioni imprenditoriali e produttori. Si propone di aggiungere il seguente testo: "Comma 3: Roma Capitale persegue gli obiettivi previsti dalle politiche di Green Public Procurement (GPP) anche attraverso acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio di Roma Capitale, associazioni imprenditoriali e produttori. Roma Capitale avvia iniziative e progetti pilota volti ad incrementare gli obiettivi del GPP con particolare riferimento alle politiche finalizzate al 'plastic free' ".

Osservazione accolta con le seguenti modalità. Poiché parte dei contenuti della richiesta sono già presenti nella lett. e), comma 2, art. 8, si procede ad integrare il testo della lett. e), aggiungendo alla fine le seguenti parole: "Roma Capitale avvia iniziative e progetti pilota volti ad incrementare gli obiettivi del GPP con particolare riferimento alle politiche finalizzate al 'plastic free'."

OSSERVAZIONE N. 11

"Si propone di aggiungere al comma 3 dell'Art. 51, la seguente frase: 'a destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all'art 86 - Tabella G, sono disciplinati dagli artt. 4 (installazione raccoglitori) e 5 (campagne di informazione su scala locale) del D.M. 15.2.2017- G.U 54 del 6/3/2017'".

Osservazione non accolta in quanto già presente nel testo del Regolamento e, nello specifico, inserita nel Titolo VIII - Sistema Sanzionatorio all'art. 85, co. 5 dove si specifica che la destinazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 51 sono disciplinati dal D.M. 15/02/2017.

OSSERVAZIONE N. 12

"Si propone di aggiungere al comma 1 dell'Art. 82, dopo "n. 689" il seguente testo: 'e disciplinato con DAC 43/2019 dalla Polizia di Roma Capitale'".

Osservazione non accolta in quanto l'attività di accertamento e controllo, oggetto dell'art. 82, è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 689/1981, mentre la DAC 43/2019 disciplina la materia oggetto del Regolamento di Polizia Urbana.

MUNICIPIO VIII

OSSERVAZIONE N. 1

"In termini di miglioramento del servizio, ai di là di qualche debole accenno ad una non meglio definita "Raccolta sperimentale" (Art. 31 del Regolamento) che consente al soggetto gestore di attivare iniziative pilota, nulla viene introdotto per potenziare, invece, forme realmente sostenibili di gestione del ciclo dei rifiuti (come, ad es., la raccolta "porta a porta" da estendere su tutto il territorio cittadino).

L'intera proposta è fortemente sbilanciata sugli aspetti "repressivi" che riguardano i comportamenti degli utenti, un tema sicuramente importante, ma che andrebbe declinato in termini di formazione e prevenzione più che di controllo e repressione. Appare evidente che le responsabilità dei disservizi nella gestione dei rifiuti a Roma ricadono

prevalentemente su Roma Capitale e su AMA, lo stesso tema della formazione di una "consapevolezza civica" dovrebbe essere uno degli elementi chiave di intervento de parte del responsabile del servizio.

La vigilanza è a cura del personale del soggetto gestore che, notoriamente, ha già notevoli difficoltà a gestire il lavoro ordinario di raccolta dei rifiuti. Il personale addetto alla vigilanza può essere eventualmente supportato dalla figura dell'ispettore Ambientate Capitolino Volontario di cui alla DAC 04.02.2020 n. 14 rispetto alla quale il Consiglio di questo Municipio si era già espresso in modo contrario infatti, l'ispettore ambientate capitolino è un volontario non retribuito che accede alla carica dopo aver partecipato a un corso di 20 ore e sostenuto un esame. Inoltre, deve garantire 20 ore di servizio mensili e non può elevare contravvenzioni anche quando ravvisasse comportamenti o azioni "illecite".

A Roma, solo le utenze domestiche sono circa 1,5 milioni, se consideriamo anche le utenze non domestiche arriviamo a qualche milione di utenti. Pensare che poche decine (nel migliore dei casi) di volontari possano esercitare un'azione di vigilanza, controllo e prevenzione su una utenza così vasta è puramente velleitario e risponde più a logiche di politica strumentate che a un vero programma di efficientamento del servizio.

Infine, esiste già dal 2014 una Delibera, la 129 che ha istituito gli Osservatori Municipali e un Osservatorio cittadino di coordinamento il cui ruolo è proprio quello di aumentare la consapevolezza sul ciclo dei rifiuti ed esercitare una azione di controllo e vigilanza sull'intera filiera del servizio. Questi sono a tutti gli effetti organismi istituzionali partecipati anche da AMA e rappresentanti delle istituzioni di prossimità. Basterebbe applicare quella Delibera per attivare una efficace collaborazione tra istituzioni, AMA e associazioni di volontariato per gestire un'efficiente azione di miglioramento degli standard anche dal lato dell'utenza".

Osservazione non accolta in quanto così come formulata si configura come un'osservazione di carattere generale, anche con aspetti non attinenti la proposta in esame, pertanto non è recepibile.

MUNICIPIO XII

OSSERVAZIONE N. 1

"Articolo 4 comma 1 lettera XX" aggiungere: dopo di strade definite/classificate come da articolo 2 comma 7 del codice della strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i) ".

Osservazione non accolta in quanto le definizioni riportate all'art. 4 e, nello specifico, la definizione di "spazzamento" (art. 4, c. 1, lett. xx), fanno riferimento alle definizioni stabilite dalla dell'art. 183 del vigente D.Lgs. 152/2006, normativa di settore di riferimento ai fini del Regolamento in esame.

OSSERVAZIONE N. 2

"Articolo 4 comma 1 lettera D: specificare meglio le aree pubbliche esterne ad esempio art. 2 comma 6 del codice della strada vigente".

Osservazione non accolta in quanto l'art. 2, c. 6 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), richiamato nell'osservazione, si riferisce unicamente alle STRADE EXTRAURBANE mentre la definizione di "Aree pubbliche esterne" di cui all'art. 4, c. 1, lett. d), ha un significato più esteso e non circoscritto alle sole strade.

OSSERVAZIONE N. 3

"Articolo 36 al comma n. 2 aggiungere: su tutte le strade pubbliche definite/classificate come da articolo 2 comma 7 del D. Lgs n. 285/1992 e s.m.i. ricadenti in centro abitato".

Osservazione non accolta in quanto già presente nel Regolamento sulla base delle definizioni di cui all'art. 4, c. 1 lett. c) e lett. d).

MUNICIPIO XV

OSSERVAZIONE N. 1

"Aggiungere nel Regolamento, in coda all'articolo 29, un quarto comma: - "I precedenti 3 commi non si applicano in caso di iniziative che prevedono la raccolta di rifiuti, per quantità e tipologia, conformi al conferimento in postazioni stradali e mobili, e/o altre strutture di AMA, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento".

Osservazione non accolta in quanto l'art. 29 disciplina le iniziative/attività di raccolta differenziata rivolte a specifiche frazioni recuperabili, avviate con autonomia gestionale da associazioni di volontariato o da associazioni di cittadini le quali devono essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente e delle condizioni riportate. Mentre l'osservazione sembrerebbe riferirsi a iniziative una tantum di raccolta rifiuti derivanti da "pulizia di aree". Pertanto la modifica richiesta non è attinente all'articolo citato.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente IV - Ambiente, nella seduta dell'11 gennaio 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, Nicola De Bernardini, nonché quello di regolarità contabile del Dirigente di Ragioneria, Serenella Bilotta, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- il Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2017 del MATTM;
- la Deliberazione Assemblea Capitolina 25/26 settembre 2015, n. 52;
- la Deliberazione Assemblea Capitolina 23 settembre 2015, n. 51;
- la Deliberazione della Giunta Capitolina 30 marzo 2017 n. 47;
- la Deliberazione della Giunta Capitolina 31 maggio 2019, n. 106;
- la Deliberazione Assemblea Capitolina 29 gennaio 2019, n. 4;

- la Deliberazione di Assemblea Capitolina 7 marzo 2019, n. 24;
- il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e s.m.i.;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina 7 marzo 2013, n. 8 e s.m.i.;

per quanto sopra premesso e considerato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da 88 articoli;
2. di abrogare il precedente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005, le norme regolamentari riguardanti le medesime fattispecie disciplinate dal presente Regolamento, nonché ogni disposizione regolamentare, in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento;
3. di stabilire che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 86, Tabella F del Regolamento saranno regolarizzati sui capitoli di entrata di seguito riportati e, limitatamente ai proventi derivanti dalle sanzioni di cui agli artt. 10 e 51, saranno vincolati ai CdC delle Strutture Centrali competenti ai fini dell'applicazione degli interventi stabiliti rispettivamente dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 866/2014 e Decreto Ministeriale 15 febbraio 2017.
 - Capitolo 3200181/2164 (già posizione finanziaria E302010100210SA);
 - Capitolo 3200190/2180 (già posizione finanziaria E302030100230SA);
 - Capitolo 3200184/2168 (già posizione finanziaria E302020100220SA);
 - Capitolo 3200181/2165 (già posizione finanziaria E302010100210SB);
 - Capitolo 3200190/2181 (già posizione finanziaria E302030100230SB);
 - Capitolo 3200184/2169 (già posizione finanziaria E302020100220SB).

ROMA



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto e contenuto del Regolamento	pag. 1
Articolo 2	Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani	“ 1
Articolo 3	Forme e modalità di gestione	“ 2

TITOLO II – DEFINIZIONI

Articolo 4	Definizioni	pag. 3
Articolo 5	Classificazione dei rifiuti	“ 7
Articolo 6	Definizione delle frazioni di rifiuti	“ 8
Articolo 7	Perimetri	“ 10

TITOLO III – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 8	Principi generali	pag. 10
Articolo 9	Organizzazione degli eventi pubblici ai fini del presente Regolamento	“ 11
Articolo 10	Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti dell’evento	“ 12
Articolo 11	Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dai servizi di ristorazione scolastica	“ 12
Articolo 12	Centri del Riuso (CR)	“ 13
Articolo 13	Prevenzione dello spreco alimentare	“ 13

TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 14	Principi generali	pag. 14
Articolo 15	Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie	“ 15
Articolo 16	Altri rifiuti urbani non domestici	“ 16

CAPO I – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI

Articolo 17	Criteri organizzativi, modalità e frequenze di raccolta	pag. 17
Articolo 18	Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto	“ 18
Articolo 19	Piano di posizionamento dei contenitori stradali	“ 18
Articolo 20	Norme generali per i contenitori di ogni frazione di rifiuto	“ 19
Articolo 21	Domus Ecologiche	“ 20
Articolo 22	Conferimento del rifiuto indifferenziato o rifiuto urbano residuo (RUR)	“ 21
Articolo 23	Conferimento della frazione umida	“ 22
Articolo 24	Conferimento della frazione secca riciclabile	“ 22

Articolo 25	Centri di Raccolta (CdR) e Centri di Raccolta Mobili (CdRM)	“	23
Articolo 26	Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)	“	23
Articolo 27	Conferimento dei rifiuti ingombranti	“	24
Articolo 28	Conferimento delle Grandi Utenze (GU)	“	24
Articolo 29	Raccolte svolte da associazioni di volontariato	“	25
Articolo 30	Altri tipi di raccolta	“	25
Articolo 31	Raccolte sperimentali	“	26
Articolo 32	Trasporto	“	26
Articolo 33	Destinazione dei rifiuti	“	26
Articolo 34	Pesatura dei rifiuti	“	26

CAPO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 35	Disposizioni e riferimenti	pag.	27
Articolo 36	Organizzazione del servizio di spazzamento	“	27
Articolo 37	Pulizia delle aree pubbliche esterne	“	28
Articolo 38	Pulizia delle aree private	“	28
Articolo 39	Pulizia dei mercati	“	29
Articolo 40	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso temporaneo	“	29
Articolo 41	Aree di sosta per i nomadi	“	30
Articolo 42	Rifiuti abbandonati e discariche abusive su aree pubbliche e private	“	30
Articolo 43	Cestini portarifiuti	“	30
Articolo 44	Conduzione di animali	“	31
Articolo 45	Conferimento della frazione verde	“	31
Articolo 46	Rifiuti cimiteriali	“	32
Articolo 47	Attività di carico e scarico di merci e materiali	“	33
Articolo 48	Esercizi stagionali	“	33
Articolo 49	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	“	33
Articolo 50	Cantieri su aree pubbliche	“	33
Articolo 51	Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo	“	34
Articolo 52	Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata	“	34

CAPO III – NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO

Articolo 53	Condizioni per l'autocompostaggio	pag.	34
Articolo 54	Condizioni per il compostaggio di comunità	“	35
Articolo 55	Condizioni per il compostaggio locale	“	35

TITOLO V – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 56	Gestione di rifiuti speciali	pag. 36
Articolo 57	Rifiuti speciali da costruzione e demolizione	“ 36
Articolo 58	Siringhe	“ 36
Articolo 59	Carogne	“ 36
Articolo 60	Veicoli a motori, rimorchi, simili	“ 37

TITOLO VI – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

Articolo 61	Finalità dell'informazione all'utenza	pag. 37
Articolo 62	Informazione e comunicazione all'utenza	“ 37

TITOLO VII – NORME SUI CENTRI RACCOLTA

CAPO I – NORME GENERALI, ACCESSO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 63	Norme generali	pag. 38
Articolo 64	Utenza ammessa e requisiti d'accesso	“ 39
Articolo 65	Rifiuti conferibili e quantitativi ammessi	“ 40
Articolo 66	Giorni e orari di apertura	“ 43
Articolo 67	Modalità di accettazione e conferimento dei rifiuti	“ 43
Articolo 68	Conferimento di particolari tipologie di rifiuto: sfalci e potature	“ 44
Articolo 69	Conferimento di particolari tipologie di rifiuto: rifiuti da costruzione e demolizione	“ 44
Articolo 70	Conferimento di particolari tipologie di rifiuto: RAEE	“ 45
Articolo 71	Regole di comportamento degli utenti	“ 45
Articolo 72	Divieti	“ 46
Articolo 73	Responsabilità civile	“ 47

CAPO II – GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA

Articolo 74	Caratteristiche tecniche del Centro di Raccolta	pag. 47
Articolo 75	Organizzazione del CdR e modalità di deposito dei rifiuti	“ 48
Articolo 76	Gestione del CdR	“ 50
Articolo 77	Compiti e obblighi del Responsabile operativo	“ 51
Articolo 78	Compiti e obblighi degli operatori	“ 52
Articolo 79	Informazioni all'utenza	“ 52
Articolo 80	Qualità del servizio	“ 53

TITOLO VIII – SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 81	Vigilanza	pag. 53
Articolo 82	Attività di accertamento e controllo	“ 54
Articolo 83	Videosorveglianza	“ 54

Articolo 84	Danni e risarcimenti	“	55
Articolo 85	Regime sanzionatorio	“	55
Articolo 86	Sanzioni	“	55

TITOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 87	Abrogazione di norme	pag.	59
Articolo 88	Clausole di adeguamento	“	59

ALLEGATO A	“	41
------------	---	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma Capitale.
2. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) alcune forme di prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - h) le modalità di gestione dei Centri di Raccolta;
 - i) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione;
 - j) stabilisce, altresì, i diritti dell'utenza all'informazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della TaRi per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 o per le altre modalità di riscossione dei costi relativi al servizio erogato.

Articolo 2

Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. L'utente è tenuto sia all'osservanza delle norme vigenti e delle presenti disposizioni regolamentari, sia alla contribuzione finanziaria mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione stabilito, nonché a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.
4. La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti.
5. Le attrezzature e le infrastrutture funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani, quali i contenitori per la raccolta stradale, le Domus ecologiche, i Centri di Raccolta, i Centri del Riuso e i punti di trasbordo, non si configurano come impianti di gestione dei rifiuti e pertanto non sono assoggettati alle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa di settore in materia di rifiuti.
6. L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.
7. L'Amministrazione e il soggetto gestore promuovono ed incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione, attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati.

Articolo 3

Forma e Modalità di gestione

1. L'Amministrazione Capitolina provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.
2. Le modalità di erogazione dei servizi sono disciplinate da apposito "Contratto di Servizio", che regola i rapporti fra l'Amministrazione capitolina e il soggetto affidatario del servizio (di seguito soggetto gestore).
3. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/2006, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, nel quale la raccolta differenziata rappresenta la componente primaria.

TITOLO II - DEFINIZIONI

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) “accordi volontari”, modalità e forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati finalizzata alla prevenzione e recupero, riciclo di materiale anche mediante modalità premiali e in forma di amministrazione negoziata;
 - b) “Amministrazione Capitolina”: Roma Capitale, nei suoi Organi politici e Uffici competenti in materia;
 - c) “aree di uso pubblico”: le aree pubbliche, di uso pubblico, di proprietà all’Amministrazione capitolina e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi e i sovrappassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
 - d) “aree pubbliche esterne”: le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall’Amministrazione capitolina;
 - e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze singole, domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - f) “cassonetti intelligenti”: contenitori con sensore di riempimento e apertura a riconoscimento;
 - g) “Centro di Raccolta (CdR)”: di cui al DM 8 aprile 2008 area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tali strutture non si configurano come impianti di gestione rifiuti bensì si connotano come dotazioni infrastrutturali del quartiere, a servizio della raccolta dei rifiuti urbani. Sono localizzati in coerenza con la pianificazione urbanistica e appartengono alle opere di urbanizzazione secondarie, quali attrezzature di interesse comune di tipo sanitario.
 - h) “Centro del Riuso (CR)”: spazio presidiato allestito per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione di beni usati che conservano ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti e dunque suscettibili di riutilizzo, ma che non sono più di interesse per il proprietario, ai fini della messa a disposizione per altri utenti interessati.
 - i) “Centro di Raccolta Mobile (CdRM)”: automezzi e/o altre strutture mobili, appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento di rifiuti urbani, con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubbliche o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;

- j) “Centro Servizi (CS)”: complesso costituito da strutture, attrezzature e attività funzionali al servizio di gestione dei rifiuti urbani compresa l’attività di prevenzione, quali Centro di Raccolta, sede territoriale, officina, trasbordo, Centro del Riuso;
- k) “compostaggio”: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- l) “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, come disciplinato dal DM del 29 dicembre 2016, n. 266;
- m) “compostaggio locale”: attività di compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 t/a e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una Convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall’art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006;
- n) “conferimento”: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- o) “contenitori”: qualsiasi dotazione posizionata/fornita dal soggetto gestore (es. cassonetti, bidoncini, cestini porta rifiuti) ai fini del conferimento da parte dell’utenza;
- p) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- q) “D.P.R. n. 158/1999”: il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nel testo vigente;
- r) “D.Lgs. n. 152/2006”: il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” nel testo vigente (cd Testo Unico Ambientale);
- s) “Domus ecologiche”: appositi spazi recintati, ben delimitati, ad uso sia di utenze domestiche, con accesso controllato destinato ai residenti afferenti ad uno specifico condominio, sia per strutture pubbliche (ad esempio scuole, ospedali, ecc.), realizzabili in quei contesti in cui la domiciliazione della raccolta non possa avvenire con il servizio porta a porta. Tali strutture sono assimilabili alla raccolta dei rifiuti urbani operata con cassonetti e campane stradali;
- t) “eventi pubblici”: feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo ed ogni altra manifestazione che si svolgano in spazi pubblici, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani;
- u) “family bag”: contenitore da asporto per il cibo eventualmente non consumato a seguito dell’effettuazione di pasti al di fuori dell’ambito domestico, fornito dal ristoratore al cliente;
- v) “gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, compresa la cernita, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni;

- w) “imballaggio”: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- x) “imballaggio primario o imballaggio per la vendita”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, ecc.);
- y) “imballaggio secondario o imballaggio multiplo”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
- z) “imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, ecc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- aa) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- bb) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto ai fini del riutilizzo dei prodotti o dell'estensione del loro ciclo di vita;
- cc) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- dd) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei Centri di Raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- ee) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- ff) “raccolta differenziata monomateriale”: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- gg) “raccolta differenziata multimateriale”: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, oppure con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;

- hh) “raccolta porta a porta o domiciliare”: la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in aree di pertinenza dell’utenza o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- ii) “raccolta stradale”: la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- jj) “raccolta su chiamata”: la raccolta di alcune tipologie di rifiuti urbani non conferibili al normale circuito di raccolta (quali ad es. ingombranti), concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;
- kk) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero è contenuto nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ll) “Regolamento”: il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall’Amministrazione e/o dal soggetto gestore;
- mm) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- nn) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- oo) “rifiuti da costruzione e demolizione”: i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- pp) “rifiuti organici”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- qq) “rifiuti urbani esterni”: sottoinsieme di rifiuti urbani elencati all’art. 5 c. 2 lett. c), d), e) ed f);
- rr) “sacchetto trasparente”: sacchetto da utilizzare per conferire alcune tipologie di rifiuti che consenta l’individuazione delle frazioni merceologiche contenute, senza permettere l’individuazione di dettagli commerciali dei rifiuti o informazioni che violino la normativa vigente a tutela della privacy;
- ss) “sede di zona”: struttura logistica del soggetto gestore funzionale all’ottimizzazione dell’organizzazione ed erogazione dei servizi;
- tt) “servizi”: le attività necessarie alla gestione dei rifiuti urbani;
- uu) “sistemi R-fid”: tecnologie per l'identificazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su bidoncini o sacchi od altra dotazione di raccolta di cui al Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- vv) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento è contenuto nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

- ww) “soggetto gestore”: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. 152/2006 oppure l’Amministrazione capitolina, qualora operi in gestione diretta;
- xx) “spazzamento”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata), di strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve;
- yy) “stazioni o impianti di trasferenza”: impianti di stoccaggio intermedio dedicati all’ottimizzazione della logistica dei trasporti, autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per le operazioni R13 e/o D15 degli allegati, rispettivamente, C e B alla parte IV del medesimo decreto;
- zz) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del medesimo decreto;
- aaa) “trasbordo”: attività di ottimizzazione della logistica della raccolta dei rifiuti consistente nel trasbordo da mezzi con capacità di carico limitata su mezzi con capacità di carico superiore, senza scarico dei rifiuti a terra;
- aaa-bis) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- bbb) “utenze domestiche (UD)”, le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;
- ccc) “utenze non domestiche (UND)”: le categorie non abitative individuate nel Regolamento TaRi di Roma Capitale e le altre utenze (ove non diversamente individuate);
- ddd) “utenze non domestiche ad elevata produzione di rifiuti - Grandi Utenze (GU)”: categoria di UND caratterizzata da elevata produzione di frazioni merceologiche di rifiuti suscettibili di recupero.

Articolo 5 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono Rifiuti Urbani (RU):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
3. Sono Rifiuti Speciali (RS):
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 6

Definizioni delle frazioni di rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono le seguenti frazioni di rifiuti, sottoinsieme dei "rifiuti urbani domestici":
- a) "frazione umida dei rifiuti": la parte putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani;
 - b) "frazione secca riciclabile": la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli, carta, plastica, come definiti alle successive lettere d), e), f) e g);
 - c) "rifiuto indifferenziato o rifiuto urbano residuo (RUR)": la parte dei rifiuti urbani a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
 - d) "vetro": i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
 - e) "metalli": lattine, barattoli, altri imballaggi e rifiuti in alluminio, acciaio e/o banda stagnata, e/o altre leghe metalliche, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione capitolina e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;

- f) “carta e cartone”: materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, imballaggi in carta, cartone, imballaggi in cartone, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione capitolina e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- g) “plastica”: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione capitolina e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- h) “legno”: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione capitolina e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- i) “rifiuti urbani pericolosi (RUP)”: i rifiuti pericolosi provenienti da utenze domestiche, quali: pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- j) “rifiuti ingombranti”: i rifiuti che occupano molto spazio e non conferibili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (es. materassi, armadi e arredi, mobilio in genere);
- k) “RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”: i rifiuti derivanti dalla dismissione di qualunque apparecchiatura elettrica e elettronica; tali rifiuti sono suddivisi in 5 raggruppamenti ai sensi dell’Allegato 1 del D.M. 185/2007:
 - R1 - Freddo e clima: frigoriferi; congelatori; condizionatori, ecc.;
 - R2 - Altri grandi bianchi: lavatrici; lavastoviglie; asciugatrici; apparecchi per la cottura; forni a microonde; stufe elettriche, boiler, ecc.;
 - R3 - TV e monitor;
 - R4 - IT Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: apparecchi illuminanti, elettronica di consumo; informatica; cellulari; periferiche per PC; piccoli elettrodomestici; attrezzi da giardinaggio e bricolage, pannelli fotovoltaici, ecc.;
 - R5 - Sorgenti luminose: tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a LED, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza;
- l) “indumenti usati”: vestiario; scarpe; accessori d'abbigliamento;
- m) “oli vegetali esausti”: derivanti dalla cottura e dalla conservazione domestica degli alimenti;
- n) “oli minerali esausti”: derivanti dalla manutenzione domestica di motori di motocicli e autoveicoli o altri veicoli e apparecchiature dotate di motore a scoppio;
- o) “frazione verde”: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Articolo 7 Perimetri

1. Il perimetro entro il quale il soggetto gestore, oppure l'Amministrazione capitolina qualora operi in gestione diretta, svolge il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, definiti all'art. 4, c. 1, lett. hh), ii) e xx), corrisponde ai confini del territorio comunale.
2. Nell'ambito del perimetro di cui al precedente comma, l'attività di raccolta di cui all'art. 4, c. 1, lett. hh) e ii), è svolta sulle strade pubbliche o private aperte al pubblico transito del territorio del Comune di Roma Capitale, mentre il servizio di spazzamento si effettua sulle aree di uso pubblico, di cui all'art. 4, c. 1, lett. c).

TITOLO III - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 8 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 179, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
2. Roma Capitale persegue, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, l'incremento del recupero e riciclo dei materiali, il miglioramento dei servizi e del decoro della città, l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati, attraverso:
 - a) l'informazione ai cittadini per promuovere la cultura ambientale, anche attraverso accordi con le Associazioni dei cittadini, le Associazioni ambientaliste, di volontariato e i rappresentanti di categoria, realizzando progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti, adottando eventuali forme di agevolazione e premialità;
 - b) la prevenzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;
 - c) l'organizzazione dei Centri del Riuso;
 - d) la promozione della lotta agli sprechi alimentari;
 - e) gli acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale di Roma Capitale, associazioni imprenditoriali e produttori. Roma Capitale avvia iniziative e progetti pilota volti ad incrementare gli obiettivi del GPP con particolare riferimento alle politiche finalizzate al "plastic free".
3. I cittadini adottano comportamenti sostenibili, orientati alla minimizzazione della propria produzione dei rifiuti urbani, operando anche scelte di prodotti sfusi, o imballati con possibilità di ricariche, che consentano di ridurre gli acquisti degli imballaggi primari.

4. I cittadini scelgono il consumo dell'acqua proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica, in sostituzione all'acquisto di acqua confezionata. In alternativa, ove questo non è possibile, prediligono l'acquisto di acqua con sistemi di vuoto a rendere.

Articolo 9

Organizzazione degli eventi pubblici ai fini del presente Regolamento

1. Le presenti disposizioni si applicano agli eventi pubblici, così come definiti all'art. 4, c. 1, lett. t).
2. Nell'ambito dell'organizzazione degli eventi di cui al comma 1, il soggetto organizzatore deve indicare, all'atto della richiesta di autorizzazione, un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti dall'evento stesso. Il nominativo del responsabile deve essere comunicato alle competenti Strutture di Roma Capitale, unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'evento, utilizzando il modello allegato A al presente Regolamento ("Modello di comunicazione nominativo responsabile gestione dei rifiuti"). Qualora non vi sia tale indicazione, il responsabile dei rifiuti è identificato nel richiedente l'utilizzo del luogo pubblico.
3. Il responsabile per la gestione dei rifiuti di cui al c. 2 deve:
 - a) organizzare l'evento minimizzando i rifiuti urbani da esso derivabili, come declinato all'art. 10;
 - b) dare comunicazione dell'evento e delle aree interessate al soggetto gestore, almeno otto giorni prima;
 - c) organizzare un'efficace ed efficiente raccolta differenziata, prevedendo la collocazione di contenitori per ogni frazione di rifiuto prodotta, in analogia alla tipologia di raccolta presente sul territorio. Qualora la preparazione dei pasti avvenga presso gli ambienti dell'evento, i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti separatamente;
 - d) informare i partecipanti all'evento sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'evento e sulle modalità attivate per ridurne la produzione, riportandole anche sul materiale informativo e promozionale della manifestazione;
 - e) organizzare il conferimento delle frazioni raccolte e stipulare il contratto di cui al comma 4;
 - f) provvedere a restituire le aree utilizzate per l'evento perfettamente pulite al termine dell'iniziativa, come previsto nell'art. 40;
 - g) trasmettere al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale una relazione con la sintesi delle attività esperite, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti per frazione merceologica, l'indicazione del soggetto a cui sono stati consegnati i rifiuti raccolti, un bilancio complessivo dell'attività di gestione. Roma Capitale provvederà per il seguito di competenza, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Lazio 9 dicembre 2014, n. 866.
4. Ai sensi dal vigente "Regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP)", gli organizzatori di eventi pubblici devono presentare agli Uffici competenti, quale condizione al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, la documentazione relativa all'avvenuta stipula di un contratto per la raccolta dei rifiuti urbani, in base alla normativa vigente di settore, unitamente alla altra documentazione prevista dal citato Regolamento.

Articolo 10

Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti dell'evento

1. La riduzione della produzione dei rifiuti deve essere perseguita attraverso:
 - a) utilizzo di stoviglie e posaterie per la somministrazione di cibi e bevande, qualora prevista, in materiali durevoli, riutilizzabili e igienizzabili; nel caso di impossibilità a poter effettuare l'igienizzazione della stoviglieria e della posateria, la distribuzione di cibi e bevande deve avvenire utilizzando utensili in materiali compostabili;
 - b) installazione di postazioni per la distribuzione di acqua pubblica e bevande alla spina utilizzando bicchieri a rendere o in materiali compostabili;
 - c) utilizzo del vuoto a rendere per la distribuzione delle bevande, con inserimento della cauzione sul prezzo della bigliettazione, ove prevista;
 - d) minimizzazione degli imballaggi primari e secondari, preferendo l'acquisto di confezioni di grandi dimensioni, di un solo materiale;
 - e) organizzazione della ridistribuzione delle eccedenze alimentari, in conformità alle leggi vigenti in materia, e/o fornitura di family bags, così come definite all'art. 4, lett. u); la clientela deve essere debitamente informata sulla possibilità e importanza di utilizzo delle stesse.
2. Nella relazione di cui all'art. 9 c. 3, lett. g), devono essere descritti i dettagli dell'applicazione delle azioni di cui al comma 1 nell'organizzazione dell'evento.
3. Ulteriori misure che possono essere adottate per la sostenibilità dell'evento sono:
 - a) uso di prodotti locali e di "filiera corta";
 - b) igienizzazione della stoviglieria e della posateria tramite l'utilizzo di detersivi a ridotto impatto ambientale;
 - c) riduzione del consumo idrico ed energetico, privilegiando in tal caso l'uso di corpi illuminanti a basso consumo e/o LED o alimentati da fonti di energia rinnovabile;
 - d) incentivazione, con riduzioni sui biglietti d'ingresso o altre forme, dell'uso dei mezzi pubblici, delle biciclette e dei veicoli elettrici per il raggiungimento dei luoghi di interesse;
 - e) messa a disposizione di biciclette e bici elettriche per i partecipanti nelle manifestazioni coinvolgenti grandi spazi all'aperto.
4. È fatto divieto di utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso dell'evento.

Articolo 11

Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dai servizi di ristorazione scolastica

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, il servizio di ristorazione scolastica utilizza piatti di ceramica, fondi e piani, bicchieri di vetro infrangibile, posate di acciaio.
2. Il lavaggio e l'igienizzazione delle stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate inox) e di ogni altro strumento utilizzato nella preparazione del confezionamento, nella distribuzione, nel consumo, nel trasporto e nella somministrazione dei pasti, deve essere effettuato attraverso l'utilizzo di lavastoviglie.

3. Qualora non vi fosse spazio sufficiente per l'installazione di adeguata lavastoviglie, oppure non fosse possibile garantire un'efficace organizzazione delle operazioni di igienizzazione e/o stoccaggio di piatti, bicchieri e posate, per le caratteristiche logistiche del centro refezionale, si potrà procedere, dopo comprovata dimostrazione di tali evenienze e previa autorizzazione del Municipio competente, con l'impiego di piatti monouso e bicchieri monouso in materiali conferibili nella raccolta della carta o nella raccolta della frazione organica (materiali compostabili).
4. L'acqua per l'allestimento dei tavoli dei refettori deve essere approvvigionata utilizzando quella proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica e deve essere somministrata tramite brocche riutilizzabili, resistenti all'usura e ai graffi, lavabili in lavastoviglie.
5. Le tovaglie e i tovaglioli utilizzati nell'allestimento dei tavoli dei refettori devono essere in carta, privi di materiali plastici, per poter essere conferiti nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida, ad eccezione delle tovaglie e dei bavaglini per i nidi che devono essere in cotone.

Articolo 12 Centri del Riuso (CR)

1. Le presenti disposizioni si applicano ai Centri del Riuso (CR), così come definiti all'art. 4, c. 1, lett. h).
2. L'Amministrazione capitolina, di concerto con il soggetto gestore, individua appositi spazi destinati ai CR, anche presso i Centri di Raccolta, purché lo spazio per i beni da ricircolare sia distinto, definito ed individuato, anche visivamente, per evitare qualsiasi confusione e commistione con i rifiuti. Tale individuazione deve essere ben evidente sia sul posto, che negli atti autorizzativi del Centro di Raccolta e nelle relative planimetrie.
3. Gli utenti portano i beni che possono ancora essere utilizzati; essi sono esposti sia fisicamente sia a mezzo di applicazioni telematiche.
4. L'Amministrazione capitolina disciplina con appositi provvedimenti attuativi il funzionamento dei CR e le tipologie di soggetti per la relativa gestione.

Articolo 13 Prevenzione dello spreco alimentare

1. L'Amministrazione capitolina dà applicazione alla legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" (c.d. Legge Gadda), disciplinando le agevolazioni previste all'art. 17 della citata legge con specifici atti attuativi.
2. La limitazione dello spreco alimentare è attuata anche attraverso altre iniziative, con Accordi di programma e Protocolli d'intesa con i Consorzi di filiera afferenti al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e ulteriori soggetti.
3. I cittadini limitano lo spreco alimentare domestico, operando scelte sostenibili in fase di acquisto e di gestione degli approvvigionamenti alimentari.
4. I cittadini possono richiedere la family bag, così come definita all'art. 4, c. 1, lett. u), per l'asporto del cibo eventualmente non consumato a seguito dell'effettuazione di pasti al di fuori dell'ambito domestico.

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 14 Principi generali

1. Ai fini della gestione dei rifiuti urbani il presente Regolamento suddivide gli stessi in due gruppi:
Rifiuti urbani domestici e non domestici che include i rifiuti di cui all'art. 5 c. 2 lett. a) e b):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 riportati nella Tabella A prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto riportati nella Tabella B.
- Rifiuti urbani esterni che include i rifiuti di cui all'art. 5 c. 2 lett. c), d), e) ed f):
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

Tabella A - Elenco dei rifiuti urbani non domestici (All. L-quater parte IV D.Lgs. 152/2006)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Tabella B - Elenco delle attività che producono rifiuti urbani non domestici (All. L-quinques parte IV D.Lgs. 152/2006)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2	Cinematografi e teatri.
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5	Stabilimenti balneari.
6	Esposizioni, autosaloni.
7	Alberghi con ristorante.
8	Alberghi senza ristorante.
9	Case di cura e riposo.
10	Ospedali.
11	Uffici, agenzie, studi professionali.
12	Banche ed istituti di credito.
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20	Attività artigianali di produzione beni specifici.
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22	Mense, birrerie, hamburgerie.
23	Bar, caffè, pasticceria.
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25	Plurilicenze alimentari e/o miste.
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27	Ipermercati di generi misti.
28	Banchi di mercato generi alimentari.
29	Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Articolo 15

Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari elencati all'art. 2, c. 1, lett. g) punti da 1 a 7 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché gli altri rifiuti non pericolosi di cui alla Tabella A dell'art. 14;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.
3. I rifiuti sanitari di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2, sono conferiti all'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati;
 4. I rifiuti sanitari, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui alla lettera g) del comma 2 possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
 5. I rifiuti sanitari non riportati nell'elenco di cui al comma 2, devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.
 6. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Articolo 16

Altri rifiuti urbani non domestici

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti costituiti da assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni prodotti dalle pulizie di Uffici e Strutture scolastiche. Essi possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati. Per tale tipologia di rifiuti l'Amministrazione capitolina, in accordo con il soggetto gestore, potrà attivare raccolte sperimentali dedicate.
2. I rifiuti urbani non domestici costituiti da imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili, e i consumabili da stampa, devono essere conferiti esclusivamente in raccolta differenziata.
3. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti derivanti da attività di giardinaggio, di conduzione di orti domestici o manutenzione del verde privato costituiti da sfalci erbosi potature di arbusti e alberi.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'ordinario servizio di raccolta i rifiuti urbani non domestici che presentino caratteristiche qualitative

incompatibili con le tecniche di raccolta e gestione adottate dal soggetto gestore e previste dal Contratto di servizio, quali ad esempio rifiuti liquidi, rifiuti che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, rifiuti fortemente maleodoranti, rifiuti eccessivamente polverulenti, rifiuti derivanti da potature di essenze vegetali con volumi tali da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto.

5. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non domestici avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI

Articolo 17

Criteri organizzativi, modalità e frequenze di raccolta

1. La raccolta differenziata è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale.
2. Il soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione capitolina effettua la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili, ossia dei rifiuti che per caratteristiche quali - quantitative e per condizioni di mercato sono suscettibili di recupero o per i quali vi siano o si determinino condizioni tali da giustificarne in termini ambientali ed economici una raccolta separata, nonché dei rifiuti urbani domestici pericolosi.
3. L'organizzazione, la definizione delle modalità di erogazione e le frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione capitolina attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto gestore oppure con propri atti nei casi di gestione diretta.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione Capitolina e/o con disposizioni del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
5. La raccolta dei rifiuti è effettuata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
6. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
7. Le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e/o dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
8. I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni ed assimilati sono obbligati a predisporre i contenitori per la raccolta differenziata già all'interno dei locali adibiti alle loro attività, sia per le pertinenze adibite al pubblico e sia per le pertinenze adibite alle attività lavorative.

Articolo 18

Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto

1. I produttori dei rifiuti urbani (UD e UND) devono conservare e conferire i rifiuti prodotti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. È obbligatorio conferire i rifiuti in modo differenziato separando le diverse frazioni merceologiche secondo le specifiche modalità stabilite nei successivi articoli.
3. È vietato abbandonare o depositare qualsiasi tipologia di rifiuto. Fatto salvo che la violazione non costituisca reato, chiunque viola i divieti di cui al presente comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 255, c. 1 del D.Lgs. 152/2006. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
4. È vietato abbandonare i dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine, ecc.);
5. È vietato inoltre abbandonare o depositare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati.
6. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
7. Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale e tale contenitore sia pieno, l'utente è tenuto a cercarne un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilità. Qualora i contenitori risultassero costantemente pieni, o inservibili, l'utente può rivolgere una specifica richiesta di incremento dei contenitori stradali al soggetto gestore il quale è tenuto, previa verifica, ad adeguare il numero o il volume secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione capitolina.
8. È vietato conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti e i RAEE.
9. È vietato introdurre nei sacchetti o nei contenitori per i rifiuti urbani:
 - a) rifiuti speciali;
 - b) sostanze liquide;
 - c) materiale in combustione o non completamente spento;
 - d) materiali o oggetti (metalli e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - e) rifiuti urbani pericolosi - RUP;
 - f) rifiuti da costruzione o demolizione;
 - g) pneumatici;
 - h) altri rifiuti per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta oppure specifici servizi integrativi.
10. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, utilizzare i contenitori per i rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale.

Articolo 19

Piano di posizionamento dei contenitori stradali

1. Il soggetto gestore è tenuto a predisporre, d'intesa con i Municipi, il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti per ogni Municipio, e ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad

intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse. Tale piano è trasmesso ufficialmente dal soggetto gestore ad ogni Municipio.

2. La collocazione dei contenitori definita nel Piano di cui al comma 1 avverrà in base a criteri di ottimizzazione del servizio, nonché nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico, con segnaletica orizzontale di indicazione.
3. Tale piano dovrà essere approvato dal Municipio entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale da parte del soggetto gestore. Decorso tale termine senza che il Municipio si sia espresso, il Piano di posizionamento si intende approvato.
4. Le revisioni e gli aggiornamenti al Piano sono redatti dal soggetto gestore, anche su motivata e specifica richiesta dei Municipi. Le revisioni e gli aggiornamenti sono poi approvati dal Municipio entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale da parte del soggetto gestore. Decorso tale termine senza che il Municipio si sia espresso, revisioni e aggiornamenti si intendono approvati.
5. Il Piano deve preferibilmente prevedere la dislocazione dei contenitori in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell'allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Articolo 20

Norme generali per i contenitori di ogni frazione di rifiuto

1. La tipologia, il numero e il volume dei contenitori utilizzati è stabilita dal soggetto gestore, d'intesa con l'Amministrazione capitolina, in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste. Il numero dei contenitori, oppure la loro frequenza di svuotamento, deve essere tale da consentire - di norma - un agevole conferimento dei rifiuti abitualmente prodotti nella zona servita, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.
2. I contenitori stradali, ove presenti, costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica e cartellonistica stradale. Per il regolare svolgimento del servizio, deve essere evitato il posizionamento in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
3. È vietato danneggiare i contenitori per i rifiuti, alterarne le feritoie ed il materiale a protezione delle stesse, forzare i vani dei contenitori che prevedono aperture con leve o con strumenti elettronici quali tessere, nonché eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es. manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal soggetto gestore.
4. È vietato spostare i contenitori per creare lo spazio per il parcheggio o per altri motivi.
5. È vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione,

- ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta o impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza.
6. È vietato inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità.
 7. È vietata ogni forma di cernita manuale, rovistaggio e asportazione dei rifiuti posti negli appositi contenitori del servizio pubblico, se non da parte degli operatori incaricati dal soggetto gestore. Per la violazione al presente comma, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 86 è possibile applicare le sanzioni amministrative accessorie previste nella L. 689/1981.
 8. Gli utenti o l'amministratore del condominio custodiscono e utilizzano correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all'utenza o al condominio, in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati, avendo cura di evitare il loro abbandono e l'eventuale danneggiamento. La manutenzione ordinaria (lavaggio e pulizia) dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati.
 9. Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio tessere per i cassonetti oppure sistemi R-fid, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su bidoncini, sacchi od altro strumento di raccolta) l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del soggetto gestore e/o dell'Amministrazione capitolina.
 10. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.
 11. Nel caso di Nuova Edificazione (NE), di Ristrutturazione Urbanistica (RU), Nuovo Impianto Urbanistico (NIU), di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previsti, sentito il soggetto gestore, appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire; i locali destinati ad esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e quelli destinati alla vendita di alimenti confezionati in loco, devono essere realizzati con autonomi spazi idonei per i contenitori dei rifiuti.

Articolo 21

Domus ecologiche

1. Le Domus ecologiche costituiscono una tipologia di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in tutti quei contesti in cui la domiciliazione della raccolta non possa avvenire con il servizio porta a porta. Esse sono adibite ad ospitare le dotazioni dedicate alla raccolta differenziata e sono destinate ad utenze predefinite; le dotazioni in esse presenti sono in numero adeguato alla numerosità di tali utenze.
2. Le Domus ecologiche sono costituite da spazi recintati con elementi modulari, prefabbricati e facilmente rimovibili, non stabilmente infissi al suolo, di dimensioni limitate, e comunque di superficie non eccedente i 25 mq, di altezza non superiore a 1,80 m, fornite delle adeguate attrezzature necessarie a garantirne la massima agibilità e sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative.
3. Le Domus ecologiche sono collocate nelle vicinanze delle utenze da servire sia su suolo pubblico in aree nel pieno possesso di Roma Capitale, sia su strade private aperte al pubblico transito, nelle quali il soggetto gestore transita con i propri mezzi per esercitare il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani; sono facilmente accessibili, in conformità alle disposizioni del Regolamento viario del Piano

Generale del Traffico (PGTU) e del Nuovo Codice della Strada, in modo da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a garantire la sicurezza della circolazione e nel rispetto del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico.

4. Il soggetto gestore, di concerto con la competente Struttura dell'Amministrazione capitolina, individua le aree della città nelle quali operare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani tramite Domus ecologiche, per la programmazione della raccolta differenziata in ambito municipale, da approvarsi con specifici provvedimenti dell'Amministrazione capitolina.

Articolo 22

Conferimento del rifiuto indifferenziato o rifiuto urbano residuo (RUR)

1. La raccolta del rifiuto indifferenziato o rifiuto urbano residuo (RUR) ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura dell'utenza, che dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
3. I rifiuti devono essere conferiti in sacchetti ben chiusi, che siano conformi alla definizione di cui all'art. 4, c. 1, lett. rr).
4. L'Amministrazione capitolina, di concerto con il soggetto gestore, organizza i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani tramite la raccolta stradale, la raccolta porta a porta o l'istallazione delle Domus ecologiche, rendendo tempestivamente edotte le utenze coinvolte.
5. Laddove è attiva la raccolta stradale, il conferimento di tali rifiuti deve essere effettuato:
 - previa riduzione volumetrica dei materiali;
 - utilizzando esclusivamente i contenitori messi a disposizione dal soggetto gestore presso il piano stradale;
 - preferibilmente in orario serale o secondo le indicazioni dall'Amministrazione capitolina e/o del soggetto gestore, in modo da limitarne al massimo la permanenza nei contenitori.
6. Laddove è attiva la raccolta porta a porta, il conferimento di tale rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione capitolina e/o da disposizioni del soggetto gestore, il quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. Tali contenitori devono avere le caratteristiche di cui al precedente art. 20, c. 1, e devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
7. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. La zona dove esporre i rifiuti e quella in cui sono posizionati i contenitori è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza. I rifiuti sono conferiti nei giorni e orari che il soggetto gestore rende noti.

8. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico, le relative modalità sono definite nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.

Articolo 23

Conferimento della frazione umida

1. La frazione umida deve essere conferita dalle utenze domestiche e non domestiche secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione capitolina e/o dal soggetto gestore.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, stradale o porta a porta.
3. La frazione umida deve essere conferita in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione capitolina e/o nelle disposizioni del soggetto gestore e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi.
4. La frazione umida deve essere conferita utilizzando esclusivamente involucri compostabili, conformi alla normativa vigente, utilizzando esclusivamente i contenitori messi a disposizione dal soggetto gestore.
5. È vietato conferire la frazione umida sfusa, ancorché negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni individuate dal soggetto gestore e salvo la frazione verde di cui all'art. 45.
6. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. La zona dove esporre i rifiuti e quella in cui sono posizionati i contenitori è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza. I rifiuti sono conferiti nei giorni e orari che il soggetto gestore rende noti.
7. La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro, le relative modalità sono definite nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.

Articolo 24

Conferimento della frazione secca riciclabile

1. La frazione secca riciclabile deve essere conferita dalle utenze domestiche e non domestiche, sia monomateriale che multimateriale, stradale o porta a porta, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e/o dal soggetto gestore.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione capitolina e/o nelle disposizioni del soggetto gestore.

3. I rifiuti di imballaggio in plastica e metalli possono essere conferiti sfusi o tramite sacchetti, in quest'ultimo caso, è obbligatorio l'uso di sacchetti trasparenti come definiti all'art. 4, c. 1, lett. rr).
4. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e le relative modalità sono definite nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.
5. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica e acciaio se sporchi, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
6. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. La zona dove esporre i rifiuti e quella in cui sono posizionati i contenitori è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza. I rifiuti sono conferiti nei giorni e orari che il soggetto gestore rende noti.

Articolo 25

Centri di Raccolta (CdR) e Centri di Raccolta Mobili (CdRM)

1. I Centri di Raccolta (CdR), come definiti all'art. 4 c. 1, lett. g), sono aree recintate, presidiate e allestite, per il conferimento gratuito dei rifiuti urbani, rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, non conferibili al normale circuito di raccolta (stradale e domiciliare) per la loro natura, pericolosità o dimensioni, oppure per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio. Nel CdR i rifiuti sono raggruppati per frazioni omogenee per il successivo avvio ad impianti di recupero/trattamento e, per le frazioni non recuperabili, ad impianti di smaltimento.
2. Le norme per la gestione dei CdR e il conferimento delle varie tipologie di rifiuto sono stabilite nel Titolo VII.
3. Al fine di ottimizzare a livello locale l'intercettazione di tipologie di rifiuti destinate ai CdR il soggetto gestore può utilizzare Centri di Raccolta Mobili (CdRM), intesi come automezzi e/o altre strutture mobili, appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento di rifiuti urbani, con modalità di riconoscimento dell'utenza e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata.
4. In accordo con l'Amministrazione capitolina e il soggetto gestore ed in attuazione di indicazioni e/o norme specifiche nazionali o regionali potrà essere prevista un'articolazione di attività volte all'avvio al riutilizzo di beni prima del conferimento secondo apposite e dettagliate modalità.

Articolo 26

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)

1. I rifiuti urbani domestici pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani domestici pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, accumulatori anche portatili esausti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato presso i Centri di Raccolta o secondo specifiche modalità stabilite per ciascuno di essi, mediante provvedimenti attuativi dell'Amministrazione capitolina o disposizioni del soggetto gestore e tempestivamente resi noti con ogni mezzo all'utenza.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria. Deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità; il soggetto gestore è quindi tenuto a provvedere, ogni volta che si renda necessario, a svuotamenti integrativi.
4. Il soggetto gestore garantisce una adeguata presenza e diffusione sul territorio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 27

Conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti sono raccolti separatamente dal soggetto gestore, con le seguenti modalità:
 - ritiro a domicilio su chiamata;
 - conferimento da parte dell'utenza presso i Centri di Raccolta (CdR).
2. I rifiuti ingombranti conferiti al servizio di ritiro a domicilio su chiamata, devono essere collocati nel luogo di ritiro secondo le modalità indicate dal soggetto gestore e secondo gli orari e nei giorni all'uopo prescritti; l'utente è tenuto a disporre i rifiuti ingombranti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. In particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico.
3. È vietato abbandonare i rifiuti ingombranti o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.
4. Il soggetto gestore si impegna, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione capitolina ed i Municipi, a predisporre punti di conferimento temporanei per i rifiuti ingombranti secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione.
5. I rifiuti ingombranti recuperabili non devono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento. Il soggetto gestore garantisce la preparazione per il riutilizzo o il recupero di tali rifiuti.
6. Il soggetto gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità e degli standard stabiliti nel Contratto di Servizio.
7. L'Amministrazione capitolina in accordo con il soggetto gestore potrà prevedere attività integrative, anche a carattere sperimentale, volte a contenere il fenomeno dell'abbandono stradale nonché il recupero e la valorizzazione di tale tipologia.

Articolo 28

Conferimento delle Grandi Utenze (GU)

1. Le utenze non domestiche ad elevata produzione di rifiuti - Grandi Utenze (GU) che dispongano di spazi idonei, in accordo con il soggetto gestore possono richiedere il posizionamento di contenitori per la raccolta ad uso esclusivo della frazione secca

riciclabile e della frazione umida nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata e che il posizionamento non avvenga su aree destinate a parcheggi pertinenziali.

2. In tutti i casi in cui siano richieste, o necessarie, specifiche modalità di raccolta, il servizio dedicato è subordinato alla stipula di apposita Convenzione con il soggetto gestore.

Articolo 29

Raccolte svolte da associazioni di volontariato

1. Iniziative di raccolta differenziata, rivolte a specifiche frazioni recuperabili, possono essere avviate con autonomia gestionale da Associazioni di volontariato e da Associazioni di cittadini, che abbiano tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Se tali raccolte sono effettuate sul suolo pubblico e/o utilizzano strutture o servizi dell'Amministrazione, possono essere avviate solo previa stipula di Convenzione con il soggetto gestore e subordinatamente alla rispondenza agli indirizzi gestionali del servizio.
2. Tali iniziative devono essere condotte nel rispetto della normativa di settore vigente e alle seguenti condizioni:
 - a) non arrecare intralcio alla circolazione stradale;
 - b) evitare spandimenti sul suolo pubblico;
 - c) osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d) garantire la pulizia e il decoro delle aree di raccolta, anche se temporanee;
 - e) non creare intralcio o interferenze all'organizzazione del servizio pubblico.
3. I suddetti soggetti dovranno comunicare all'Amministrazione e al soggetto gestore, ai fini della elaborazione dei dati di cui all'art. 189, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

Articolo 30

Altri tipi di raccolta

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani, possono svolgere tale attività nel rispetto della normativa di settore vigente e delle condizioni di cui al precedente art. 29, c. 2. È vietato posizionare su suolo pubblico dotazioni funzionali alle attività di raccolta.
2. Tali soggetti devono comunicare all'Amministrazione capitolina e al soggetto gestore, ai fini della elaborazione dei dati di cui all'art. 189, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e della pianificazione dei servizi, la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

Articolo 31 Raccolte sperimentali

1. Il soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione capitolina, può attivare, in forma sperimentale o in termini di "iniziativa pilota", entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
2. La realizzazione di tali raccolte è subordinata alla redazione, da parte del soggetto gestore, di appositi programmi di intervento, comprensive di modalità organizzative e analisi dei relativi costi.
3. Per la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione capitolina adotta appositi atti amministrativi.

Articolo 32 Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale, di sicurezza e in materia di gestione rifiuti.
2. I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione capitolina.
3. I cittadini che si rivolgono a società per il trasporto dei rifiuti, dovranno accertarsi che le stesse rispondano ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/2006.

Articolo 33 Destinazione dei rifiuti

1. Ad ogni flusso merceologico è garantito il corretto destino, ai sensi della normativa vigente.
2. I rifiuti recuperabili e riciclabili devono essere avviati a recupero in impianti debitamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali specifiche prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzativi e con riguardo alle Convenzioni sottoscritte con i relativi Consorzi di filiera e/o Consorzi obbligatori.

Articolo 34 Pesatura dei rifiuti

1. Il soggetto gestore organizza la pesatura dei rifiuti urbani modulando le modalità della stessa al fine di assicurare la rilevazione dei dati suddivisi per tutte le frazioni merceologiche raccolte separatamente.

2. Il soggetto gestore, con modalità definite in accordo con l'Amministrazione capitolina, provvede allo studio e/o sperimentazione di forme innovative di pesatura del rifiuto per zona, insediamento, per unità di base, o comunque per altri universi di riferimento, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento TaRi per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 35

Disposizioni e riferimenti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni attiene alle tipologie di rifiuti urbani, riportate all'art. 5, c. 2, lettere c), d), e) e f):
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 36

Organizzazione del servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata a cura del soggetto gestore ed è svolto sulle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, di cui all'art. 4, c. 1, lett. c).
2. Lo spazzamento è effettuato dal soggetto gestore oppure dall'Amministrazione capitolina per le parti in gestione diretta.
3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite nel Contratto di Servizio sulla base della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
4. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti. I rifiuti da spazzamento raccolti sono inviati a recupero o a smaltimento.
5. Indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento sulle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, di cui all'art. 4, c. 1, lett. c) e,

fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana (art. 17, c. 3 Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019), i frontisti stradali, intesi come Utenze Domestiche (UD), possono contribuire alla pulizia del suolo pubblico antistante, compresi i marciapiedi fino alla congiunzione con la sede stradale, anche con attività di spazzamento e di lavamento.

Articolo 37

Pulizia delle aree pubbliche esterne

1. La pulizia delle aree pubbliche esterne, così come definite all'art. 4, c. 1, lett. d), il conferimento dei rifiuti urbani derivanti da tale pulizia e l'onere della spesa per tali attività sono in capo al soggetto che detiene, a qualunque titolo, dette aree o al quale compete, per legge o altra norma, la manutenzione ordinaria delle stesse.
2. Per le aree pubbliche esterne relative a rive di fiumi e canali, la pulizia, il conferimento dei rifiuti urbani derivanti da tale pulizia e l'onere della spesa per tali attività sono in capo ai frontisti come specificato dalla Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53. Per i corsi d'acqua inseriti nell'elenco del Servizio di Pubblica Manutenzione di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 28 settembre 1999, n. 4938 e alla Deliberazione Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079, tali attività sono in capo alla Regione, alla Città Metropolitana o ai Consorzi di Bonifica.
3. Per le aree pubbliche esterne relative alle pertinenze di esercizio delle strade, così come definite dall'art. 24, c. 3 del Codice della Strada, alle sedi ferroviarie e delle relative pertinenze nonché delle scarpate in trincea o a schiena d'asino, la pulizia, il conferimento dei rifiuti urbani derivanti da tale pulizia e l'onere della spesa per tali attività sono in capo al soggetto che detiene, a qualunque titolo, la manutenzione ordinaria delle vie stesse.

Articolo 38

Pulizia delle aree private

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le strade private o consortili, nonché le aree scoperte private, recintate e non, anche se non utilizzate, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare, devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, anche se non utilizzati, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione. In particolare, i proprietari, locatari o conduttori devono limitare la diffusione della flora infestante e spontanea e rimuovere i rifiuti, anche lasciati da terzi, al fine di evitare il proliferare di roditori e insetti e il rischio di incendi.
3. Qualora i responsabili non provvedano alla idonea tenuta delle aree di cui ai commi 1 e 2 e si originino accumuli di rifiuti, in danno al decoro o alla salute pubblica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, l'Amministrazione capitolina dispone, con ordinanza ex art. 192 del medesimo decreto, l'esecuzione immediata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Se i responsabili accertati

non ottemperano all'ordinanza, l'Amministrazione capitolina dispone l'esecuzione dei lavori di pulizia e il ripristino delle aree a spese degli inadempienti.

4. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma 2, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla rimozione e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di inadempienza, l'Amministrazione capitolina interviene con ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006, previa diffida, disponendo l'esecuzione dei lavori di pulizia e il ripristino delle aree a spese degli inadempienti, qualora tale violazione sia ad essi imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 39

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area in concessione e lo spazio ad essa circostante, raccogliendo i rifiuti provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e provveduto a differenziarli per frazione merceologica, in appositi sacchi/contenitori. Tali rifiuti devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta nel rispetto del presente Regolamento, in particolare da quanto previsto negli artt. 22, 23 e 24, e delle modalità definite dall'Amministrazione capitolina e/o dal soggetto gestore.
2. Gli operatori devono provvedere, al termine dell'orario di vendita, all'accurato spazzamento dell'area in concessione e dello spazio circostante, conferendo i rifiuti secondo le modalità di cui al precedente comma 1 e a sgomberare l'area del mercato da autovetture ed altre attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita, salvo diverse specifiche disposizioni. Per il periodo necessario alla igienizzazione dell'area, definito per ciascun mercato dal competente Municipio in accordo con il soggetto gestore, è vietata la sosta degli autoveicoli.

Articolo 40

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso temporaneo

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi pubblici o date in concessione o concesse in uso temporaneo, ivi comprese quelle destinate ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore oppure dall'Amministrazione capitolina, ove operi in gestione diretta.
2. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente raccolti in frazioni differenziate, in contenitori dedicati posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per ciascuna frazione di rifiuto raccolta.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.
4. I pubblici esercizi e i gestori di aree in concessione o in uso temporaneo conferiscono i rifiuti in propri contenitori differenziando secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. L'Amministrazione, d'intesa con il soggetto gestore, stabilisce le modalità e le forme della raccolta.

Articolo 41

Aree di sosta per i nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le norme vigenti, è istituito a carico dell'Amministrazione un servizio di raccolta dei rifiuti. Gli abitanti delle aree di sosta sono tenuti a rispettare le modalità di conferimento previste dal presente Regolamento.

Articolo 42

Rifiuti abbandonati e discariche abusive su aree pubbliche e private

1. I rifiuti abbandonati devono essere rimossi:
 - a) dal soggetto gestore oppure dall'Amministrazione capitolina, quando i rifiuti sono abbandonati sulle aree di uso pubblico di competenza di Roma Capitale;
 - b) dal soggetto concessionario, quando i rifiuti sono abbandonati sulle aree pubbliche in concessione o in uso a privati o a Enti diversi da Roma Capitale;
 - c) sulle aree pubbliche esterne dal soggetto che le detiene, a qualunque titolo, o al quale compete per legge o altra norma la manutenzione ordinaria delle stesse;
 - d) dal proprietario del terreno o dal titolare di diritti reali o personali di godimento, quando i rifiuti sono abbandonati su aree private ed è accertata la loro responsabilità dolosa o colposa.
2. I rifiuti depositati senza autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, devono essere rimossi dal soggetto responsabile del deposito incontrollato, qualora identificato; se non identificato, il ripristino allo stato dei luoghi spetta al proprietario/gestore dell'area qualora questi venga riconosciuto, in contraddittorio con lo stesso, quale responsabile per dolo o colpa/negligenza.
3. Qualora i soggetti responsabili in proprio o in solido non provvedano alla rimozione dei rifiuti ed alla conseguente rimessa in pristino dei luoghi, l'Amministrazione capitolina dispone, previa diffida ai suddetti, le operazioni necessarie con l'esecuzione in danno ai soggetti obbligati.

Articolo 43

Cestini portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione capitolina, provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. Il soggetto gestore concorda con l'Amministrazione capitolina la scelta e la dislocazione dei cestini, sulla base dei seguenti criteri:
 - sono preferite, dove possibile, le posizioni nelle immediate vicinanze di attività commerciali (es. bar, tabaccherie, cinema, ecc.), fermate del trasporto pubblico e in generale nelle aree di maggior frequentazione e aggregazione sociale;
 - i contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e di sicurezza; garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali; presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e essere dotati generalmente di posacenere.

3. Al fine di migliorare il decoro e la pulizia, l'Amministrazione capitolina in accordo con il soggetto gestore potrà prevedere tipologie di cestini, anche a carattere sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei rifiuti.
4. I cestini portarifiuti sono destinati esclusivamente al conferimento di rifiuti di piccole dimensioni quali: scontrini, mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti di carta, ecc.
5. Le modalità di vuotatura e di pulizia dei cestini portarifiuti ubicati nelle aree soggette al servizio pubblico di spazzamento stradale, sono a cura del soggetto gestore e disciplinate dal Contratto di Servizio.
6. È vietato:
 - a) utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche;
 - b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti;
 - c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura;
 - d) abbandonare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai cestini.

Articolo 44 Conduzione di animali

1. È vietato sporcare aree di uso pubblico con deiezioni di animali.
2. Nelle aree di uso pubblico è fatto obbligo al proprietario, al detentore o al conduttore dell'animale di:
 - a) essere munito di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi per permettere la raccolta delle deiezioni;
 - b) provvedere alla immediata e totale asportazione delle deiezioni facendo uso della suddetta attrezzatura e al deposito degli involucri adeguatamente richiusi negli appositi contenitori dedicati, ove installati, o nei contenitori stradali adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato. Limitatamente alle aree sprovviste dei predetti contenitori, gli involucri potranno essere depositati nei cestini porta rifiuti.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di animali che abbiano palesi problemi di deambulazione o autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad es. persone ipovedenti).

Articolo 45 Conferimento della frazione verde

1. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quella derivante da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere conferite nei seguenti modi:
 - a) nei contenitori per la raccolta della frazione umida, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
 - b) presso i Centri di Raccolta, quando si tratti di grandi quantitativi, oppure di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori disponibili per il conferimento del rifiuto della frazione umida.
2. La gestione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde delle aree di uso pubblico di cui all'art. 4, c. 1 lett. c) e delle aree pubbliche esterne di cui all'art. 4,

c. 1 lett. d), costituiti da potatura e sfalci, è a carico del soggetto responsabile della manutenzione delle stesse.

Articolo 46 Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti di casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
 debbono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti come disposto dalle vigenti normative.
 In particolare:
 - a) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - b) possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adeguatamente racchiusi negli appositi contenitori di cui alla precedente lett. a);
 - c) devono essere conferiti al soggetto gestore per l'avvio al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati;
 - d) devono essere adottate per la loro gestione le modalità più idonee a garantire la separazione dei materiali da avviare a recupero;
 - e) nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse, avanzi di indumenti e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
3. Gli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
 sono rifiuti speciali e vanno recuperati o smaltiti in conformità alle norme che regolano la gestione della relativa tipologia di rifiuti.

Articolo 47

Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti prodotti ed alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cure e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 48

Esercizi stagionali

1. Gli esercizi stagionali devono far pervenire al soggetto gestore, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio e termine dell'attività, al fine di consentire, ove necessario, il potenziamento dei contenitori e del servizio di raccolta.
2. I titolari provvedono all'allestimento dei contenitori interni all'area di pertinenza ed al conferimento nei contenitori del servizio pubblico, assicurando la gestione separata delle frazioni di rifiuto ed informando gli ospiti circa gli obblighi di raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuto.
3. I titolari sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità verranno considerate al fine dell'eventuale erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

Articolo 49

Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

1. Chiunque pone, previa autorizzazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, ecc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili vengono rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, essi vengono rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.
4. In caso di accertata inerzia, il soggetto gestore provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.

Articolo 50

Cantieri su aree pubbliche

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche o di uso pubblico per cantieri relativi alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è altresì tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada prospicienti e limitrofi ai passi carrai oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
3. Qualora i cantieri interferiscano con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, i titolari sono tenuti ad informare il soggetto gestore almeno 8 giorni prima dell'allestimento del cantiere in modo da consentire allo stesso l'eventuale spostamento dei contenitori, l'informazione agli utenti e il ricollocamento dei contenitori in altra area. A fine lavori il soggetto richiedente, è tenuto inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.
4. Le imprese operanti nei cantieri adottano, preferibilmente, tecniche di demolizione selettiva al fine di ottenere tipologie omogenee dei rifiuti da costruzione e demolizione che possono garantire il più efficace recupero dei rifiuti prodotti. Le imprese assicurano, in particolare, la non miscelazione con rifiuti classificati come pericolosi.

Articolo 51

Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.
2. È fatto, altresì, divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 255, c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006. Se la violazione concerne l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Articolo 52

Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata

1. È vietata la sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale all'uopo predisposta.
2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non siano concluse le operazioni di pulizia.

CAPO III

NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO

Articolo 53

Condizioni per l'autocompostaggio

1. L'autocompostaggio, ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. e), può essere intrapreso da utenze singole, domestiche e non domestiche, a condizione che il compost prodotto sia utilizzato in sito.

2. Possono aderire alla pratica volontaria del compostaggio domestico le sole utenze domestiche che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ossia che dispongano di almeno 25 mq di area scoperta ad uso esclusivo, non pavimentata, per ciascun componente il nucleo familiare.
3. L'utente è tenuto:
 - a) ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità di appartenenza dell'utente stesso. In particolare, per frazione umida si intendono in questo caso tutti i rifiuti di natura organica provenienti dalla preparazione dei pasti, sia prima che dopo la cottura, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc. È vietato miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio rifiuti urbani pericolosi (come batterie, farmaci scaduti, ecc.), plastica, vetro, tetrapak e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile;
 - b) a utilizzare in sito il proprio prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica dei materiali di cui al precedente punto;
 - c) a impegnarsi nell'applicare i principi del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, senza la produzione di molestie olfattive;
 - d) a rendersi disponibile a collaborare alla eventuale rilevazione dei risultati e al monitoraggio dell'attività di compostaggio praticata, anche prevedendo l'intervento di personale dedicato del soggetto gestore. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio rispettando le disposizioni previste, decadono le agevolazioni TaRi eventualmente attribuite e l'utente è sanzionato.

Articolo 54

Condizioni per il compostaggio di comunità

1. Il compostaggio di comunità, di cui all'art. 4, c. 1, lett. l), è effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche utilizzando la frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime.
2. Il soggetto produttore del rifiuto organico coincide con il conferitore all'attrezzatura per il compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto.
3. Le attività di compostaggio di comunità devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.

Articolo 55

Condizioni per il compostaggio locale

1. Il compostaggio locale, di cui all'art. 4, c. 1, lett. m), è effettuato con i rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi.
2. Nel compostaggio locale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost.
3. Le attività di compostaggio locale devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dall'art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO V - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 56

Gestione dei rifiuti speciali

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Articolo 57

Rifiuti speciali da costruzione e demolizione

1. I produttori o detentori dei rifiuti provenienti da lavori edili sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli Uffici preposti dell'Amministrazione capitolina la documentazione prevista nella Deliberazione Giunta Capitolina 25 novembre 2016, n. 100, a dimostrazione della corretta gestione dei rifiuti prodotti.
3. Per i soli rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione/demolizione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, è consentito il conferimento ai Centri di Raccolta, con le modalità e nei limiti quantitativi fissati nel Titolo VII.

Articolo 58

Siringhe

1. La raccolta delle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, è effettuata dal soggetto gestore con personale dotato di idonei strumenti atti ad evitare rischi di contagio, secondo le prescrizioni del Contratto di Servizio.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.
3. È vietato abbandonare le siringhe sul territorio o collocarle nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago.

Articolo 59

Carogne

1. Le carogne di animali di affezione di piccole dimensioni, quali uccellini, criceti, ecc. con esclusione di tutti i casi che possano provocare rischi di qualsiasi natura, possono

essere immesse, in involucri adeguatamente sigillati, nei contenitori stradali dei rifiuti domestici indifferenziati.

2. Le carogne di animali di affezione di dimensioni maggiori, quali cani, gatti, equini, ecc. sono smaltite in relazione alle specifiche caratteristiche, previo nulla osta sanitario e a spese del detentore.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le carogne di animali giacenti sulle aree di uso pubblico e sulle aree pubbliche esterne sono rimosse e avviate allo smaltimento rispettivamente dal soggetto gestore o dal soggetto responsabile della manutenzione.

Articolo 60

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006, i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi del suddetto decreto e della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e con le procedure di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460.

TITOLO VI - DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

Articolo 61

Finalità dell'informazione all'utenza

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione capitolina, in accordo con il soggetto gestore, promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:
 - a) sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulle raccolte differenziate per aumentare i comportamenti responsabili;
 - b) raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio di raccolta.

Articolo 62

Informazione e comunicazione all'utenza

1. Il soggetto gestore è tenuto, con le modalità più appropriate concordate preventivamente con l'Amministrazione capitolina, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - a) modalità e frequenze della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;

- c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
- d) attivazione e modifica dei servizi;
- e) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- f) canali di comunicazione di assistenza agli utenti;
- g) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

TITOLO VII - NORME SUI CENTRI DI RACCOLTA

CAPO I

NORME GENERALI, ACCESSO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 63

Norme generali

1. Il presente Titolo stabilisce le disposizioni per l'accesso e la gestione dei Centri di Raccolta (di seguito CdR), come definiti all'art. 4 c. 1, lett. g), i tipi e le quantità di rifiuti conferibili e le norme di comportamento degli utenti e del gestore del CdR.
2. I CdR sono aree recintate, presidiate e allestite, per il conferimento gratuito dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il soggetto gestore, non conferibili al normale circuito di raccolta (stradale e domiciliare) per la loro natura, pericolosità o dimensioni, oppure per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio. Nel CdR i rifiuti sono raggruppati per frazioni omogenee per il successivo avvio ad impianti di recupero/trattamento e, per le frazioni non recuperabili, ad impianti di smaltimento.
3. La realizzazione o l'adeguamento dei CdR è demandata al soggetto gestore. La loro localizzazione avviene anche sulla base degli atti dell'Amministrazione capitolina.
4. La gestione dei CdR è demandata al soggetto gestore che deve garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
5. I CdR devono essere realizzati e gestiti in conformità con le disposizioni tecniche e operative vigenti, in conformità ai provvedimenti dell'Amministrazione capitolina relativi a ciascun CdR e alle prescrizioni in essi contenute.
6. Il soggetto gestore nomina un Responsabile Tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, che deve garantire la corretta gestione degli stessi in applicazione di quanto stabilito dal presente Titolo e dalle disposizioni di cui al comma 5.
7. I CdR devono essere attrezzati per il conferimento dei RAEE domestici da parte di cittadini, distributori, installatori e centri di assistenza tecnica.
8. I CdR possono essere utilizzati dal soggetto gestore anche per ottimizzare i successivi trasporti dei rifiuti raggruppati nel CdR verso gli impianti di recupero/trattamento, attraverso, esclusivamente, operazioni di trasbordo, senza deposito a terra.

9. I CdR possono far parte di un “Centro servizi” inteso come complesso che è costituito da strutture, attrezzature e attività funzionali al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresa l’attività di prevenzione come definito all’art. 4 c. 1, lett. j).

Articolo 64

Utenza ammessa e requisiti di accesso

1. L’accesso ai CdR è consentito a:
 - a) utenze domestiche:
 - residenti, iscritti nei ruoli TaRi e in regola con i pagamenti;
 - non residenti, detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale, iscritti nei ruoli TaRi e in regola con i pagamenti o affittuari;
 - b) utenze non domestiche di cui alla Tabella B dell’art. 14, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani di cui alla Tabella E:
 - titolari di imprese con sede operativa nel territorio del Comune di Roma Capitale iscritti nei ruoli TaRi e in regola con i pagamenti;
 - c) titolari di imprese di distribuzione, installazione e assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche che conferiscono RAEE prodotti da utenze domestiche (o loro delegati).
2. Coloro che accedono al CdR devono presentare la documentazione riportata nella Tabella C:

Tabella C - Documentazione per l’accesso ai CdR

Tipologia di utenza		Documentazione
UTENTI DOMESTICI	Residenti	Documento di identificazione
		Delega del titolare dell’utenza qualora diverso dal titolare e copia del documento di identificazione del delegante ⁽¹⁾
	Non residenti	Documento di riconoscimento
		Delega del titolare dell’utenza qualora diverso dal titolare e copia del documento di identificazione del delegante ⁽¹⁾
UTENTI NON DOMESTICI	Titolari di imprese con sede operativa nel Comune di Roma	Documento di identificazione
		Ragione sociale, P. IVA e sede operativa dell’impresa
		n. di iscrizione alla Cat. 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ⁽²⁾
		Scheda dell’Allegato Ia del D.M. 8/04/2008 ⁽³⁾
		Eventuale delega del titolare dell’impresa a proprio dipendente e copia del documento di identificazione del delegante ⁽¹⁾

Titolari di imprese che conferiscono RAEE	Documento di identificazione
	Ragione sociale, P. IVA e sede operativa dell'impresa
	Documento di Trasporto previsto per i RAEE domestici dal D.M. 8/03/2010, n. 65.
	Autocertificazione attestante la provenienza domestica dei RAEE ⁽⁴⁾
	n. di iscrizione alla Cat. 3-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
	Eventuale delega del titolare dell'impresa a proprio dipendente e copia del documento di identificazione del delegante ⁽¹⁾

⁽¹⁾ la delega verrà ritirata al momento del conferimento;

⁽²⁾ Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali 29/05/2015, n.437;

⁽³⁾ da compilare a cura del Responsabile operativo del CdR;

⁽⁴⁾ solo per installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica.

Articolo 65

Rifiuti conferibili e quantitativi ammessi

1. I rifiuti conferibili nei CdR dalle utenze domestiche e i quantitativi massimi di conferimento ammessi (singoli e annuali), sono riportati nella Tabella D.

Tabella D – Rifiuti conferibili dalle utenze domestiche al CdR

DESCRIZIONE	CODICE EER	Quantitativo massimo per ogni conferimento	Quantitativo massimo annuale
Carta e cartone, imballaggi in carta e cartone	15 01 01	n.l.	n.l.
	20 01 01		
Imballaggi in plastica di grandi dimensioni	15 01 02	n.l.	n.l.
Imballaggi in metallo di grandi dimensioni	15 01 04	n.l.	n.l.
Imballaggi in legno	15 01 03	1 mc	n.l.
Imballaggi in vetro di grandi dimensioni	15 01 07	n.l.	n.l.
Contenitori e contenitori a pressione con residui del loro originale contenuto etichettati con i simboli di pericolo T: tossico, F: infiammabile, X: irritante, C: corrosivo, quali ad esempio prodotti per l'igiene della casa (ammoniaca, candeggina, trielina, ecc.), prodotti per il giardinaggio (biocidi, fitofarmaci, ecc.), prodotti per il fai da te (vernici, bombolette spray di vernice, colle, diluenti, solventi, ecc.)	15 01 10*	n.l.	n.l.
	15 01 11*		
Rifiuti in vetro	20 01 02	n.l.	n.l.
	17 02 02		
Solventi (trielina, acquaragia, acetone, ecc.)	20 01 13*	5 litri	n.l.
Acidi (acido muriatico, ecc.)	20 01 14*	5 litri	n.l.
Sostanze alcaline (ammoniaca, candeggina, ecc.)	20 01 15*	5 litri	n.l.
Prodotti fotochimici	20 01 17*	n.l.	n.l.

DESCRIZIONE	CODICE EER	Quantitativo massimo per ogni conferimento	Quantitativo massimo annuale
Insetticidi, sostanze per la cura delle piante	20 01 19*	n.l.	n.l.
Tubi e lampade al neon	20 01 21*	10 pezzi	n.l.
Termometri, sfigmomanometri e fiale al mercurio		3 pezzi	n.l.
Frigoriferi, congelatori, condizionatori	20 01 23*	2 pezzi	n.l.
Televisori, monitor, schermi	20 01 35*	3 pezzi	n.l.
Lavatrici, boiler, forni a incasso	20 01 36	2 pezzi	n.l.
Piccoli elettrodomestici, cabinet e accessori pc		5 pezzi	n.l.
Oli e grassi di cucina	20 01 25	10 litri	n.l.
Oli minerali	20 01 26*	10 litri	n.l.
Vernici spray	20 01 27*	10 pezzi	n.l.
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	21 01 27*	10 litri	n.l.
Vernici, inchiostri, adesivi e resine NON contenenti sostanze pericolose	20 01 28	10 litri	n.l.
Detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	5 litri	n.l.
Detergenti NON contenenti sostanze pericolose	20 01 30	5 litri	
Medicinali citotossici e citostatici	20 01 31*	10 pezzi	n.l.
Farmaci e medicinali scaduti	20 01 32	20 pezzi	n.l.
Batterie auto	20 01 33*	3 pezzi	n.l.
Pile a stilo o a bottone, batterie dei telefoni cellulari e simili	20 01 34	n.l.	n.l.
Oggetti di legno quali mobili, porte o finestre, intelaiature, assi, ecc. contenenti sostanze pericolose	20 01 37*	2 mc	n.l.
Oggetti di legno quali mobili, porte o finestre, intelaiature, assi, ecc.	20 01 38	2 mc	n.l.
Rifiuti in plastica	20 01 39	n.l.	n.l.
Reti metalliche, scaffalature, armadi, telai, tubi, pentole, ecc.	20 01 40	n.l.	n.l.
Potature e residui verdi	20 02 01	5 sacchi	n.l.
Ingombranti	20 03 07	2 mc	n.l.
Imballaggi costituiti da più materiali uniti tra loro per conferire particolari caratteristiche di resistenza a protezione del contenuto	15 01 05	n.l.	n.l.
Imballaggi in tessuto (sacchi di juta, ecc.)	15 01 09	n.l.	n.l.
Prodotti tessili	20 01 01		
Pneumatici fuori uso (limitatamente a quelli di biciclette e monopattini) ⁽¹⁾	16 01 03	4 pezzi	4 pezzi
Filtri dell'olio	16 01 07*	2 pezzi	2 pezzi
Cartucce di toner e di inchiostro	16 02 16	4 pezzi	n.l.
Gas in contenitori a pressione di uso domestico (limitatamente a estintori e aerosol ad uso domestico)	16 05 04*	n.l.	n.l.
	16 05 05		

DESCRIZIONE	CODICE EER	Quantitativo massimo per ogni conferimento	Quantitativo massimo annuale
Rifiuti da costruzione e demolizione provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione ⁽²⁾	17 01 07	10 sacchetti 70x40	1000 kg/anno
	17 09 04		
Terra proveniente da rinvasi di piante da appartamento o da terrazzi e giardini	20 02 02	5 sacchetti	n.l.
Vasi da fiori in plastica, cemento o terracotta	20 02 03	n.l.	n.l.

n. l. = nessuna limitazione

(1) i pneumatici fuori uso (PFU) dei veicoli vanno consegnati alle officine/gommisti al momento della sostituzione

(2) cfr Circolare MATTM del 2/02/2021 prot. 10249 avente ad oggetto “Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche”.

2. I rifiuti conferibili nei CdR dalle utenze NON domestiche e i quantitativi massimi di conferimento ammessi (singoli e annuali), sono riportati nella Tabella E.

Tabella E - Rifiuti conferibili dalle utenze NON domestiche al CdR

DESCRIZIONE	CODICE EER	Quantitativo massimo per ogni conferimento	Quantitativo massimo annuale
Potature e residui verdi	20 02 01	5 sacchi	20 sacchi
Imballaggi in carta e cartone di grandi dimensioni	15 01 01	n.l.	n.l.
Rifiuti di carta e cartone	20 01 01	n.l.	n.l.
Imballaggi in plastica di grandi dimensioni	15 01 02	n.l.	n.l.
Rifiuti in plastica	20 01 39		
Imballaggi in legno	15 01 03	1 mc	n.l.
Oggetti di legno quali mobili, porte o finestre, intelaature, assi, ecc.	20 01 38	2 mc	20 mc
Imballaggi in metallo di grandi dimensioni	15 01 04	n.l.	n.l.
Reti metalliche, scaffalature, armadi, telai, tubi, pentole, ecc.	20 01 40		
Imballaggi costituiti da più materiali uniti tra loro per conferire particolari caratteristiche di resistenza a protezione del contenuto	15 01 05	n.l.	n.l.
Imballaggi in vetro di grandi dimensioni	15 01 07	n.l.	n.l.
Rifiuti in vetro	20 01 02		
Imballaggi in tessuto (sacchi di juta, ecc.)	15 01 09	n.l.	n.l.
Stracci, strofinacci, tende, ritagli di tessuto, ecc.	20 01 11		
Ingombranti	20 03 07	2 mc	20 mc
Vernici, inchiostri, adesivi e resine NON contenenti sostanze pericolose	20 01 28	10 litri	n.l.
Detergenti NON contenenti sostanze pericolose	20 01 30	10 litri	n.l.
Vasi da fiori in plastica, cemento o terracotta	20 02 03	n.l.	n.l.

n.l. = nessuna limitazione

3. Gli imballaggi che possono essere conferiti nell'ordinario circuito di raccolta (stradale o porta a porta), non devono essere portati al CdR (ad es. bottiglie, lattine, ecc.).
4. Le tipologie di rifiuti conferibili presso ciascun CdR possono essere limitate in relazione agli spazi e alle caratteristiche costruttive dello stesso. L'elenco aggiornato delle tipologie di rifiuti conferibili in ciascun CdR è reso noto del soggetto gestore mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nonché con apposita cartellonistica affissa all'esterno di ciascun CdR.
5. Il conferimento dei rifiuti presso il CdR come specificato nelle tabelle D ed E, è gratuito. L'Amministrazione capitolina potrà attivare eventuali servizi aggiuntivi riguardanti ulteriori frazioni merceologiche o tipologie di rifiuti elencati nell'allegato I par. 4.2 del DM 8 aprile 2008 non compresi nelle tabelle D ed E.

Articolo 66

Giorni e orari di apertura

1. I giorni e l'orario di apertura al pubblico del CdR sono definiti con l'obiettivo di favorire la massima fruibilità da parte degli utenti.
2. Gli orari e i giorni di apertura sono pubblicati sul sito internet istituzionale del soggetto gestore, sono affissi all'esterno di ciascun CdR e possono essere richiesti telefonicamente ai numeri verdi del soggetto gestore e di Roma Capitale.
3. Previa adeguata informazione all'utenza, detti orari possono essere variati secondo la stagionalità, le festività o future diverse esigenze operative.

Articolo 67

Modalità di accettazione e conferimento dei rifiuti

1. L'accesso dell'utenza nel CdR è consentito solo durante i giorni e gli orari di apertura esclusivamente al fine di effettuare le operazioni di conferimento.
2. All'ingresso del CdR il personale addetto provvede all'identificazione dell'utente conferitore, verifica la documentazione specificata nell'art. 64 e annota i dati nell'apposito registro elettronico di cui al successivo art. 76, approntato dal soggetto gestore per il monitoraggio dei conferimenti. Viene inoltre eseguito l'esame visivo dei rifiuti in modo da indirizzare l'utente verso gli spazi dedicati a ciascuna tipologia di rifiuto.
3. Il personale addetto all'accettazione ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti, coloro che non risultano iscritti nei ruoli TaRi o che non siano in regola con i pagamenti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti per il CdR, indicati nella cartellonistica affissa all'esterno dello stesso e resi noti sul sito internet istituzionale del soggetto gestore.
4. L'utente può entrare a piedi o con il proprio mezzo di trasporto all'interno del CdR. La portata massima ammessa per i mezzi di trasporto degli utenti è di 3,5 t.
5. È consentito l'accesso contemporaneo di un numero massimo di utenti tale da non pregiudicare le operazioni di vigilanza da parte del personale addetto.
6. Il personale addetto è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare l'utente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni e

- verificando al contempo che ciascuna tipologia di rifiuto sia correttamente depositata.
7. Qualora l'utente si presenti con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, è tenuto a provvedere alla loro separazione ai fini del loro scarico in forma differenziata. Qualora i rifiuti siano costituiti da più parti ulteriormente e facilmente differenziabili, l'utente è tenuto a suddividere le varie frazioni di rifiuto da depositare nei diversi contenitori.
 8. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati in modo ordinato e avendo cura di occupare il minor spazio possibile, a tal fine l'utente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica.
 9. In nessun caso devono essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. Ad ultimazione delle operazioni di scarico, l'utente, qualora abbia provocato accidentalmente lo spargimento di rifiuti sul suolo, è tenuto a provvedere, per quanto possibile, alla pulizia dello stesso, nonché ad informare immediatamente il personale preposto.
 10. Una volta terminato il conferimento dei rifiuti l'utente deve avviarsi senza indugio verso l'uscita del CdR.

Articolo 68

Conferimento di particolari tipologie di rifiuto: sfalci e potature

1. Si tratta dei rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati.
2. È consentito l'uso di sacchi di plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti, ma gli involucri dovranno essere completamente rimossi, a cura dell'utente, prima di immettere i rifiuti nell'apposito contenitore.
3. Non è possibile conferire palme e tronchi d'albero.
4. Previo accordo con il soggetto gestore il personale dell'Amministrazione capitolina, può conferire presso il CdR, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, i rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali derivanti dall'attività di manutenzione del verde pubblico effettuata in economia dal personale comunale addetto.

Articolo 69

Conferimento di particolari tipologie di rifiuto: rifiuti da costruzione e demolizione

1. Si tratta di miscugli di cemento, pietrame da rivestimento, mattoni, mattonelle e ceramiche derivanti esclusivamente da piccoli interventi di rimozione/demolizione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
2. I rifiuti devono essere contenuti in sacchetti trasparenti per consentire l'esame visivo del personale preposto. L'utente dovrà svuotare i sacchetti nell'apposito contenitore per i rifiuti da costruzione e demolizione. Dovrà essere sempre garantito l'abbattimento delle polveri con l'umidificazione dei rifiuti.
3. Non è possibile conferire blocchi, pannelli e frammenti di gesso e cartongesso, lastre e frammenti di cemento-amianto, guaine, asfalto, bitume, catrame, lana di roccia e lana di vetro.

4. Per i rifiuti da costruzione e demolizione si applica il limite quantitativo di 10 sacchetti per utenza domestica per ciascun conferimento ed un limite massimo di 1.000 kg/anno, come indicato nelle tabelle D ed E dell'art. 65.

Articolo 70

Conferimento di particolari tipologie di rifiuto: RAEE

1. I rifiuti da apparecchiature elettriche elettroniche (RAEE) devono essere conferiti rispettando la suddivisione per tipologie stabilita dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 settembre 2007, n. 185 che prevede 5 raggruppamenti:
 - R1 freddo e clima: comprendente frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.
 - R2 altri grandi e bianchi: comprendente lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.
 - R3 TV e monitor;
 - R4 IT e consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: comprendente piccoli elettrodomestici, computer e apparecchi informatici, telefoni, pannelli fotovoltaici, ecc.;
 - R5 Sorgenti luminose: lampadine a basso consumo, lampadine a led, lampade al neon, lampade fluorescenti, ecc.
2. È ammesso il conferimento dei RAEE domestici da parte dei distributori degli stessi; in tal caso il trasporto deve essere accompagnato dal Documento di Trasporto previsto per i RAEE domestici dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 marzo 2010, n. 65, secondo il modello riportato nell'allegato II allo stesso Decreto, debitamente compilato in triplice copia (una trattenuta dal CdR).
3. È ammesso altresì il conferimento dei RAEE domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica; in tal caso il trasporto deve essere accompagnato dal Documento di Trasporto di cui al comma precedente e dall'autocertificazione attestante la provenienza domestica dei RAEE, secondo il modello riportato nell'allegato III allo stesso Decreto, che deve essere consegnato al CdR unitamente alla copia di un documento di identità.
4. Per i distributori, per gli installatori e per i gestori dei centri di assistenza tecnica è richiesta l'iscrizione alla categoria 3-bis dell'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei RAEE al CdR.

Articolo 71

Regole di comportamento degli utenti

1. Gli utenti che conferiscono rifiuti presso il CdR devono conformarsi alle seguenti regole di comportamento:
 - a) rispettare tutte le norme del presente Capo I, seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del CdR, nonché quelle riportate su apposita segnaletica e cartellonistica;
 - b) esibire, a richiesta degli addetti all'accettazione, la documentazione per l'accesso al CdR prevista all'art. 64;
 - c) accedere in base alla priorità di arrivo e attendere nell'area di attesa qualora gli operatori in servizio siano tutti impegnati con altre utenze;

- d) prima di accedere al CdR, separare per tipologia i rifiuti da conferire, lacerare, piegare e/o pressare i materiali voluminosi, in modo da ridurne al minimo l'ingombro;
- e) aprire eventuali pacchi o involucri per consentire agli operatori del CdR di verificare, prima del conferimento nei cassoni, che contengano materiali conformi alle tipologie di rifiuto ammesse;
- f) conferire correttamente, in modo autonomo, i rifiuti nei vari contenitori presenti, rispettando la differenziazione per tipologie omogenee indicate nella apposita cartellonistica e seguendo le istruzioni degli addetti al CdR;
- g) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico;
- h) assicurarsi che, durante il conferimento dei rifiuti, il mezzo con cui è stato effettuato il trasporto sia frenato e spento, ad eccezione di quelli per i quali serve la presa di forza. I conduttori dei mezzi di trasporto devono limitare la velocità di ingresso e transito all'interno del CdR;
- i) sospendere il conferimento dei rifiuti durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori;
- j) rispettare la cartellonistica e la segnaletica sia orizzontale che verticale presente all'interno del CdR e porre la massima attenzione ad eventuali mezzi in manovra;
- k) sostare nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di fermarsi a lungo soprattutto nelle aree di scarico e movimentazione.

Articolo 72

Divieti

1. Non è consentito:
 - a) accedere al CdR senza il consenso del personale addetto all'accettazione o fuori dai giorni e dagli orari previsti di apertura al pubblico;
 - b) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 64;
 - c) conferire rifiuti non ammessi nel CdR anche occultandoli all'interno di altri rifiuti;
 - d) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti diversi da quelli elencati nella tabella E dell'art. 65 o in quantità superiori a quelle indicate nella stessa tabella;
 - e) lasciare i rifiuti al di fuori dei cassoni o depositarli in contenitori e luoghi diversi da quelli indicati;
 - f) rovistare e/o prelevare rifiuti, o parte di essi, dai contenitori o dalle aree dedicate;
 - g) asportare rifiuti dal CdR;
 - h) abbandonare rifiuti fuori dal CdR nelle aree di pertinenza, lungo la recinzione o davanti i cancelli;
 - i) effettuare qualsiasi operazione di commercializzazione o permuta dei rifiuti;
 - j) stazionare presso il CdR oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di scarico dei materiali conferiti;
 - k) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CdR.
2. L'utente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito, o la sua collocazione all'interno del carico, fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

Articolo 73 Responsabilità civile

1. Qualora all'interno del CdR si verificassero incidenti dovuti al mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal soggetto gestore o previste dal presente Capo I, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti stessi, ritenendo in tal modo sollevati il soggetto gestore e la Amministrazione capitolina da ogni responsabilità.
2. Gli utenti saranno altresì tenuti a rispondere di eventuali danni alle strutture ed attrezzature del CdR imputabili a loro imperizia, negligenza o dolo.

CAPO II GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

Articolo 74 Caratteristiche tecniche del Centro di Raccolta

1. Il CdR deve essere realizzato conformemente al D.M. 8 aprile 2008 e alla normativa tecnica applicabile, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
2. Il CdR deve essere provvisto delle seguenti dotazioni minime fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, c. 3 del D.M. 8 aprile 2008:
 - a) una recinzione perimetrale di altezza non inferiore a 2 metri e cancelli di ingresso atti a evitare l'introduzione nel CdR di persone estranee o di animali;
 - b) una barriera arborea e arbustiva che costituisca una schermatura compatta e continua del CdR, atta a minimizzare l'impatto visivo del centro e a mitigare le emissioni polverulente e acustiche;
 - c) un accesso sulla viabilità pubblica distinto per i mezzi in entrata e in uscita, arretrato rispetto alla sede stradale in modo da consentire la sosta di almeno un autoveicolo in attesa di ingresso;
 - d) un box di entrata in cui vengono espletate le pratiche di accettazione dell'utenza al CdR;
 - e) una viabilità interna adeguata a consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il ritiro e avvio dei rifiuti agli impianti di gestione;
 - f) un'area di conferimento e deposito dei rifiuti con pavimentazione industriale dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - g) un'area di deposito dei rifiuti pericolosi con pavimentazione industriale dotata di tettoia per la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici;
 - h) impianti per il trattamento dei reflui e acque meteoriche e/o allaccio in fogna;
 - i) un edificio adibito ad Uffici e spogliatoi dotato di servizi igienici;
 - j) un'area di parcheggio degli automezzi privati e dei mezzi funzionali alla raccolta dotata di pavimentazione naturale con elementi drenanti e sottofondo impermeabile;
 - k) segnaletica fissa e mobile relativa alla viabilità, alle norme di sicurezza, alla demarcazione delle aree e dei contenitori relativi a ciascuna tipologia di rifiuto e alle informazioni all'utenza;

- l) sistema di illuminazione delle aree di accettazione e conferimento;
 - m) un impianto di videosorveglianza rivolto sia all'interno che all'esterno della recinzione e relativa cartellonistica di avviso.
3. Ai sensi dell'art. 181 c. 6 del D.Lgs. 152/2006, nel CdR possono essere individuati:
 - a) appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
 - b) apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;
 - c) spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo.
 4. Il CdR può far parte di un Centro servizi, di cui all'art. 4 c. 1 lett. j). Nel Centro servizi possono essere presenti alcuni o tutti i seguenti elementi:
 - a) Centro di Raccolta;
 - b) sede territoriale: edificio che ospita uffici, spogliatoi e magazzini funzionale al servizio di raccolta nel territorio di riferimento;
 - c) officina per piccole riparazioni e per la manutenzione dei mezzi adibiti alla raccolta;
 - d) area per il trasbordo dei rifiuti senza deposito a terra;
 - e) Centro del Riuso: edificio che ospita Uffici e magazzini nei quali vengono esposti e scambiati beni usati che conservano ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti, ma che non sono più di interesse per il proprietario.
 5. All'interno del Centro Servizi gli spazi e gli edifici destinati al CdR devono essere separati e distinti da quelli relativi alle altre attività.

Articolo 75

Organizzazione del CdR e modalità di deposito dei rifiuti

1. Il CdR è organizzato in modo da ottimizzare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e il prelievo degli stessi, in condizioni di sicurezza, da parte dei mezzi di trasporto diretti agli impianti di trattamento. A questo scopo gli spazi all'interno del CdR devono essere progettati in modo che le aree di conferimento e le aree di movimentazione dei rifiuti per il trasporto siano distinte.
2. I percorsi per raggiungere le aree di conferimento e l'uscita dal CdR sono indicati da apposita cartellonistica sia orizzontale che verticale.
3. Il deposito dei rifiuti all'interno del CdR deve avvenire per tipologie omogenee distinti per codice EER. I rifiuti devono essere raccolti all'interno di contenitori con differenti caratteristiche e dimensioni a seconda delle varie tipologie di rifiuto in modo da evitare emissioni e senza pregiudicare le caratteristiche dei rifiuti compromettendone il successivo recupero. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento, queste ultime, in particolare devono essere effettuate evitando di arrecare alcun danno ai componenti che contengono liquidi.
4. Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con apposito cartello identificativo che riporti il codice EER e la relativa descrizione dei rifiuti in essi contenuti, così da facilitare il conferimento da parte degli utenti ed il controllo da parte degli operatori.

5. Per alcune tipologie di rifiuti dovranno essere utilizzate le seguenti modalità di deposito:

- a) carta e cartone: devono essere raccolti in contenitori provvisti di copertura al fine di riparare i rifiuti dalle precipitazioni meteoriche ed evitarne la dispersione a causa del vento.
- b) rifiuti liquidi: devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (ad es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, al coperto. Il deposito di oli minerali esausti deve essere realizzato nel rispetto delle norme tecniche di settore. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- c) rifiuti pericolosi: devono essere depositati al coperto e nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- d) rifiuti infiammabili: devono essere depositati in quantitativi e modalità conformi alla normativa tecnica di settore.
- e) accumulatori portatili o per veicoli: devono essere depositati in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possano fuoriuscire dagli stessi.
- f) RAEE: il deposito deve avvenire in contenitori distinti sulla base della tipologia dell'apparecchiatura e del raggruppamento di appartenenza come distinti nell'allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 settembre 2007, n. 185. Il deposito, la conservazione e la movimentazione dei RAEE dovrà avvenire in modo da non comportare danneggiamenti o rotture che possano causare rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. In particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi, ai tubi catodici, a lampadine e neon, per evitare il rilascio in atmosfera di gas refrigeranti, polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse. I contenitori di deposito, oltre a garantire l'integrità dei rifiuti, devono possedere i requisiti di resistenza in base alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze contenute nei RAEE.
- g) pneumatici fuori uso: dovranno essere protetti dalle precipitazioni meteoriche onde evitare il ristagno acqua al loro interno che crea un ambiente adatto alla riproduzione della zanzara tigre.
- h) ingombranti: si tratta di rifiuti non conferibili nell'ordinario servizio raccolta in quanto incompatibili per peso, dimensione e struttura con i sistemi di raccolta e caricamento. Ai fini del deposito presso il CdR devono essere separati dagli ingombranti tutti quei rifiuti che, seppure di dimensioni ragguardevoli, sono costituiti merceologicamente da un solo materiale (monomateriale) riciclabile o recuperabile (es. legno, plastica, metalli) che devono essere depositati insieme ai rifiuti aventi le medesime caratteristiche merceologiche. Al fine di ottimizzare il deposito di tali rifiuti e le successive fasi di riciclaggio/recupero, alle utenze dovrà essere data indicazione di effettuare, prima del conferimento nel CdR e per quanto tecnicamente possibile, la separazione delle eventuali componenti merceologicamente diverse (es. cerniere e maniglie armadi).

6. Nel CdR non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (ad esempio cernita, smontaggi, triturazione, miscelazione, ecc.), ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione della carta), per ottimizzare il successivo trasporto.

Articolo 76 Gestione del CdR

1. L'ingresso al CdR è presidiato dal personale addetto all'accettazione che deve essere in numero sufficiente a garantire il corretto funzionamento del CdR e a ridurre al minimo i tempi di attesa dell'utenza.
2. Il numero degli utenti che accedono contemporaneamente al CdR non deve compromettere un adeguato e idoneo controllo delle operazioni di conferimento da parte degli addetti al CdR.
3. Il personale del CdR deve essere qualificato ed adeguatamente addestrato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Deve inoltre indossare una divisa, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, a cui dovrà essere apposto il tesserino di riconoscimento.
4. Dovrà essere verificato, anche tramite controlli a campione, che gli utenti in entrata (o i loro deleganti in caso di delega al conferimento) risultino iscritti nei ruoli TaRi e in regola con i pagamenti.
5. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e di tutti i rifiuti in uscita dal CdR, al fine dell'impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura.
6. Dovrà essere adottato un sistema elettronico per l'identificazione automatica di tutti gli utenti, domestici e non domestici, anche ai fini dell'attivazione della tariffa puntuale, e per la registrazione delle tipologie di rifiuti conferite e delle relative quantità. Il registro elettronico unico dovrà essere condiviso in rete da tutti i CdR e dotato di un apposito sistema di avviso in caso di raggiungimento del quantitativo massimo per utente per le tipologie di rifiuti che lo prevedono.
7. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori e deve essere curata la costante pulizia delle aree al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del CdR da parte dei soggetti conferenti.
8. Il CdR deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente e depositati in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi e dai contenitori dedicati o abbandonati. È assolutamente vietato depositare, anche temporaneamente, qualsiasi materiale all'esterno degli appositi contenitori.
9. Devono essere rimossi giornalmente gli eventuali rifiuti abbandonati all'esterno del CdR nelle aree di pertinenza, lungo la recinzione o davanti i cancelli.
10. Deve essere effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel CdR.
11. Deve essere garantito il decoro delle aree verdi presenti all'interno del CdR e la funzionalità della barriera arborea-arbustiva effettuando una adeguata manutenzione e il ripristino delle fallanze.

12. Deve essere mantenuta aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica.
13. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
14. I rifiuti depositati nel CdR devono essere avviati al recupero/smaltimento secondo una adeguata programmazione che tenga conto dei flussi di rifiuti in ingresso e dei volumi dei contenitori di stoccaggio presenti, in modo da consentire costantemente la possibilità di conferimento e scarico da parte degli utenti. La sostituzione dei contenitori pieni con quelli vuoti dovrebbe essere effettuata nelle prime ore di apertura giornaliera al fine di creare la maggior disponibilità di spazio prima del conferimento.
15. Il CdR è dotato di un impianto di videosorveglianza le cui acquisizioni sono utilizzate allo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'asportazione dei rifiuti dal CdR e all'abbandono, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore.

Articolo 77

Compiti e obblighi del Responsabile operativo

1. Il soggetto gestore designa per ciascun CdR i Responsabili Operativi (RO) che sovrintendono all'attività del CdR e coordinano il personale addetto (operatori) nel proprio turno di lavoro. Il RO:
 - a) assicura l'apertura puntuale del CdR negli orari prestabiliti;
 - b) segnala agli Uffici competenti del soggetto gestore ogni disfunzione rilevata nell'ordinaria gestione, sia riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, che all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio;
 - c) in fase di accettazione dell'utenza, verifica che la documentazione presentata sia conforme a quanto previsto nell'art. 64 e inserisce i dati nel registro elettronico;
 - d) verifica che i rifiuti da conferire siano conformi a quelli elencati nelle tabelle D o E dell'art. 65 e compresi nelle linee attive del CdR e respinge i carichi difformi, fornendo le debite spiegazioni all'utenza;
 - e) garantisce la pulizia e il decoro del CdR e dell'area in prossimità;
 - f) garantisce la fruibilità dei contenitori per il raggruppamento dei rifiuti comunicando agli Uffici competenti del soggetto gestore la necessità di svuotamento. Nel caso un contenitore non fosse, per qualunque motivo, utilizzabile ne dà opportuna comunicazione agli utenti anche con l'apposizione di apposita segnaletica;
 - g) segnala agli Uffici competenti del soggetto gestore ogni comportamento illecito riscontrato, nonché la violazione delle norme del presente Titolo. Questi ultimi attivano gli Agenti accertatori del soggetto gestore o ne danno comunicazione alla Polizia Locale di Roma Capitale, alle altre Autorità competenti per legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali e, per le violazioni di rilevanza penale, all'Autorità giudiziaria.

Articolo 78

Compiti e obblighi degli operatori

1. Gli operatori del CdR, coordinati e diretti dal RO di turno, hanno il compito di accompagnare l'utente presso lo stallo di scarico previsto e di vigilare affinché le attività di conferimento si svolgano correttamente. Al termine del servizio gli operatori provvedono alla pulizia delle aree intorno ai contenitori per il conferimento dei rifiuti.
2. Gli operatori del CdR segnalano al RO ogni comportamento illecito riscontrato, nonché la violazione delle norme del presente Titolo.
3. Gli operatori del CdR sono tenuti a rivolgersi all'utenza con cortesia, disponibilità e professionalità e ad informare i cittadini sulle norme di comportamento da seguire per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

Articolo 79

Informazioni all'utenza

1. Per la diffusione delle buone pratiche sulla raccolta differenziata il soggetto gestore è tenuto ad informare i cittadini con campagne divulgative e con una apposita sezione sul sito internet aziendale. Per i CdR l'informazione dovrà riguardare l'ubicazione, gli orari di apertura e le linee di raccolta attive in ciascun CdR.
2. Il soggetto gestore è tenuto a informare tempestivamente i cittadini sulle eventuali temporanee chiusure dei CdR o di alcune delle linee attive attraverso avvisi posti nel sito internet aziendale e con qualsiasi altro sistema di comunicazione ritenga opportuno.
3. Per facilitare il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, nel CdR deve essere predisposta adeguata segnaletica e cartellonistica informativa. In particolare dovranno essere presenti:
 - a) cartelli informativi posti all'entrata del CdR con le seguenti informazioni:
 - orari di apertura del CdR;
 - elenco dei rifiuti conferibili al CdR;
 - eventuali avvisi sulla indisponibilità temporanea di conferimento di alcune tipologie di rifiuti;
 - piantina del CdR con indicazione particolare dell'area di accesso, delle aree di conferimento, dei sensi di marcia della viabilità e delle altre informazioni relative alla sicurezza;
 - sanzioni per quanti violano i divieti di cui alla Tabella F dell'art. 86.
 - b) la segnaletica lungo la viabilità di accesso che indichi la direzione da seguire per raggiungere le diverse aree di conferimento;
 - c) la segnaletica informativa sulla tipologia dei rifiuti raccolti in ciascun contenitore.
4. All'interno di ciascun CdR dovrà essere conservata una copia consultabile del presente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
5. Tutti gli addetti al CdR devono esporre in modo ben visibile il tesserino identificativo.

Articolo 80 Qualità del servizio

1. Il mancato rispetto di quanto disposto dal Capo II del presente Titolo VII sarà oggetto di verifica da parte dell'Organismo tecnico di controllo previsto dal vigente Contratto di Servizio ai fini della valutazione degli indicatori qualitativi e dell'irrogazione delle sanzioni previste nel Contratto stesso.

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 81 Vigilanza

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il soggetto gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento, comunicando all'Amministrazione Capitolina le violazioni amministrative agli obblighi previsti dallo stesso.
2. La vigilanza, con inerenza alle attività di accertamento di illeciti puniti con sanzioni amministrative, è effettuata da tutti gli organi di cui all'articolo 13, comma 3 della L. 24/11/1981 n. 689 ed in particolare dal personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nonché dal personale dipendente del soggetto gestore, designato a norma del comma 3-bis dell'art. 6 della L.R.L. 9/07/1998, n. 27 o a norma dell'art. 12-bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285; concorre nelle operazioni di vigilanza anche il personale dipendente del soggetto gestore, non designato a norma del comma 3-bis dell'art. 6 della L.R.L. 9/07/1998, n. 27 o a norma dell'art. 12-bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 che - nei limiti delle proprie attribuzioni di incaricato di pubblico servizio - rileva condotte illecite e redige apposita relazione - trasmessa al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed agli altri organi dell'Amministrazione capitolina titolari di funzioni di amministrazione attiva - che resta idonea a fondare il presupposto fattuale per i procedimenti di cui alla L. 24/11/1981, n. 689 ed alla Legge 7/08/1990, n. 241.
3. L'Amministrazione capitolina, ove ritenga, può avvalersi della figura dell'“Ispettore Ambientale Capitolino Volontario”, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina 4 febbraio 2020, n. 14, per un supporto al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nei limiti delle competenze di cui all'ultimo periodo del comma precedente.
4. L'Amministrazione capitolina per l'attività di vigilanza del rispetto del presente Regolamento può avvalersi, previa la stipula di apposita Convenzione, anche di Guardie appartenenti ad Associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge, che esercitano le proprie attività nei limiti del rispettivo ordinamento.

Articolo 82

Attività di accertamento e controllo

1. Il controllo e l'accertamento per l'applicazione delle sanzioni previste per inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, viene effettuato secondo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 dalla Polizia Locale di Roma Capitale.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere effettuata anche da apposito personale dell'Amministrazione capitolina e del soggetto gestore qualora nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 6 comma 3-bis, della legge Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, ai soli fini del presente Regolamento nell'ambito del territorio comunale.
3. I soggetti di cui al comma 2, nella loro qualità di pubblici ufficiali, possono espletare le operazioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della L. 689 del 24/11/1981, tra cui il controllo ispettivo sul contenuto dei sacchetti o contenitori, comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. L'attività di accertamento e controllo con riguardo alla porzione del precetto considerato dal precedente articolo 20, comma 5, corrispondente al precetto di cui all'art. 158, comma 2, lettere m) ed n) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, recede – in punto di specialità di cui all'art. 9 della L. 689/1981 – rispetto alle sanzioni considerate dal predetto D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 quando il personale dipendente del soggetto gestore sia anche insignito della qualifica di Ausiliario del Traffico.

Articolo 83

Videosorveglianza

1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo ordinari è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza.
 - a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate per l'abbandono e/o come discariche di rifiuti;
 - b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità e tipologia di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.
3. L'Amministrazione capitolina individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Locale di Roma Capitale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria; l'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Locale di Roma Capitale in qualità di Organo di Polizia amministrativa per le finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

Articolo 84 Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, oppure atti dolosi o colposi che arrechino danno alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.
2. È comunque salva l'azione per il risarcimento di tutti gli eventuali danni derivanti dalle violazioni del presente Regolamento o eventuali ulteriori azioni civili e penali a tutela dell'Amministrazione capitolina e del soggetto gestore.

Articolo 85 Regime sanzionatorio

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a) per quanto riguarda le violazioni alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie o penali previste dall'art. 255 e ss. della norma stessa (Tabella G);
 - b) per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie riportate all'art. 86, con le modalità e le forme previste dalla legge n. 689/1981 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Resta ferma la competenza della Giunta Capitolina di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, per le violazioni al presente Regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal precedente comma 1, lett. b).
3. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, incassate dall'Amministrazione capitolina, sono destinate al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
4. La destinazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 10 è disciplinato dalla Deliberazione Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 866.
5. La destinazione dei proventi delle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo, di cui all'art. 51 del presente Regolamento, punite ai sensi dell'art. 255 c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006, sono disciplinati dal D.M. 15 febbraio 2017.

Articolo 86 Sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono indicati, in relazione alle singole fattispecie, nella Tabella F.

Tabella F - Sanzioni per le violazioni al Regolamento

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
<u>Titolo III – Prevenzione della produzione dei rifiuti urbani</u>			
Utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso degli eventi pubblici	Art. 10 c. 4	50	500
<u>Titolo IV Gestione dei rifiuti urbani</u>			
Mancata predisposizione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti internamente ai locali adibiti ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni ed assimilati	Art. 17 c. 8	150	500
Conferire i rifiuti in modo non differenziato	Art. 18 c. 2	150	500
Abbandonare i dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine, etc.)	Art. 18 c. 4	25	500
Abbandonare o depositare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati	Art. 18 c. 5	150	500
Omettere di proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi	Art. 18 c. 6	25	500
Conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti e i RAEE	Art. 18 c. 8	150	500
Introdurre nei sacchetti o nei contenitori per i rifiuti urbani: a) rifiuti speciali; b) sostanze liquide; c) materiale in combustione o non completamente spento; d) materiali o oggetti (metalli e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; e) rifiuti urbani pericolosi – RUP; f) rifiuti da costruzione o demolizione; g) pneumatici; h) altri rifiuti per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta oppure specifici servizi integrativi	Art. 18 c. 9	150	500
Utilizzare i contenitori per i rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale	Art. 18 c. 10	50	500
Danneggiare i contenitori per i rifiuti, alterarne le feritoie ed il materiale a protezione delle stesse, forzare i vani dei contenitori che prevedono aperture con leve o con strumenti elettronici quali tessere, nonché eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es. manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal soggetto gestore	Art. 20 c. 3	50	500
Spostare i contenitori per creare lo spazio per il parcheggio o per altri motivi	Art. 20 c. 4	50	500
Depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione, ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta, o impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza	Art. 20 c. 5	50	500

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
Inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità	Art. 20 c. 6	50	500
Effettuare ogni forma di cernita manuale, rovistaggio e asportazione dei rifiuti posti negli appositi contenitori del servizio pubblico	Art. 20 c. 7	100	500
Utilizzare contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza nel caso in cui la raccolta sia effettuata con contenitori dotati di sistemi di riconoscimento	Art. 20 c. 10	100	500
Conferire la frazione di rifiuto indifferenziato in sacchetti non trasparenti e/o non ben chiusi	Art. 22 c. 3	25	500
Conferire la frazione umida unitamente a frazione estranee	Art. 23 c. 3	50	500
Conferire la frazione umida in involucri non compostabili	Art. 23 c. 4	50	500
Conferire la frazione umida sfusa (senza sacchetto compostabile) ancorché nei contenitori dedicati	Art. 23 c. 5	50	500
Conferire la frazione secca riciclabile unitamente a frazioni estranee	Art. 24 c. 2	50	500
Conferire la frazione multimateriale (rifiuti di imballaggio in plastica e metalli) in sacchetti non trasparenti (nel caso di conferimento non sfuso)	Art. 24 c. 3	25	500
Abbandonare rifiuti ingombranti	Art. 27 c. 3	150	500
Mancata comunicazione all'Amministrazione Capitolina e al soggetto gestore dati raccolte differenziate avviate da associazioni volontariato o altri soggetti	Art. 29 c. 3	50	500
Posizionare su suolo pubblico dotazioni funzionali alle attività di raccolta effettuate da altri soggetti	Art. 30 c. 1	100	500
Mancata comunicazione all'Amministrazione Capitolina e al soggetto gestore dati raccolte differenziate avviate da altri soggetti	Art. 30 c. 2	50	500
Omessa pulizia delle aree private comprendente la rimozione dei rifiuti, anche abbandonati da terzi	Art. 38	100	500
Mancata differenziazione dei rifiuti e/o pulizia area in concessione mercato	Art. 39 cc. 1 e 2	150	500
Mancata pulizia dell'area pubblica o di uso pubblico occupate da esercizi pubblici o date in concessione o concesse in uso temporaneo	Art. 40 cc. 1 e 3	100	500
a. utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche; b. danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti; c. eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura; d. abbandonare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai cestini	Art. 43 c. 6	50	500
Mancata rimozione e asportazione delle deiezioni animali (ad esclusione dei casi di cui al c. 3 dell'art. 44)	Art. 44 cc. 1 e 2	50	500
Conferire la frazione verde con modalità difformi da quelle previste nell'art. 45	Art. 45 c. 1	50	500

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
Mancata rimozione dei rifiuti prodotti e pulizia dell'area oggetto di operazioni di carico e scarico merci e materiali	Art. 47 cc. 1 e 2	50	500
Mancato rispetto degli obblighi previsti per i cantieri su suolo pubblico	Art. 50 cc. 1, 2, 3	50	500
Violazione delle disposizioni sull'autocompostaggio	Art. 53 c. 3 lett. d	25	500
<u>Titolo V – Gestione di particolari categorie di rifiuti</u>			
Abbandonare le siringhe sul territorio o collocarle nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago	Art. 58 c. 3	50	500
<u>Titolo VII – Norme sui Centri di Raccolta</u>			
Accedere senza il consenso del personale addetto all'accettazione o fuori dai giorni e dagli orari previsti di apertura al pubblico	Art. 72 c.1 lett. a	25	500
Accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 64	Art. 72 c.1 lett. b	25	500
Conferire rifiuti non ammessi nel CdR anche occultandoli, all'interno di altri rifiuti	Art. 72 c.1 lett. c	50	500
Conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti diversi da quelli elencati nella Tabella E dell'art. 65 o in quantità superiori a quelle indicate nella stessa tabella	Art. 72 c.1 lett. d	25	500
Lasciare i rifiuti al di fuori dei cassoni o depositarli in contenitori e luoghi diversi da quelli indicati	Art. 72 c.1 lett. e	25	500
Rovistare e/o prelevare rifiuti, o parte di essi, dai contenitori o dalle aree dedicate	Art. 72 c.1 lett. f	25	500
Asportare rifiuti dal CdR	Art. 72 c.1 lett. g	150	500
Abbandonare rifiuti fuori dal CdR nelle aree di pertinenza, lungo la recinzione o davanti i cancelli	Art. 72 c.1 lett. h	150	500
Effettuare qualsiasi operazione di commercializzazione o permuta dei rifiuti	Art. 72 c.1 lett. i	150	500
Stazionare presso il CdR oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di scarico dei materiali conferiti	Art. 72 c.1 lett. j	25	500
Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CdR	Art. 72 c.1 lett. k	50	500

2. Gli importi delle sanzioni per le violazioni alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 citate nel presente Regolamento sono riportate nella Tabella G.

Tabella G - Sanzioni amministrative per le violazioni previste nel D.Lgs. 152/2006

Violazione	Riferimenti		Sanzioni D.Lgs. 152/2006	
	Presente Regolamento	D.Lgs. 152/2006	Minima €	Massima €
Abbandonare o depositare qualsiasi tipologia di rifiuto	Art. 18 c. 3	Art. 255 c. 1	300 ^(*)	3.000 ^(*)
Abbandono e scarico abusivo di rifiuti su aree pubbliche e private	Art. 42	Art. 255 c. 1	300 ^(*)	3.000 ^(*)
Abbandonare su suolo pubblico rifiuti di piccole dimensioni e mozziconi di prodotti da fumo	Art. 51 cc. 1 e 2	Art. 255 c. 1bis	30 ^(**)	150 ^(**)

(*) se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio

(**) se l'abbandono riguarda rifiuti di prodotti da fumo sanzione è aumentata fino al doppio

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 87

Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data iniziale del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento denominato "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005. Sono altresì abrogate le norme regolamentari riguardanti le medesime fattispecie disciplinate dal presente Regolamento, nonché ogni disposizione regolamentare, in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 88

Clausole di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

INDICE DELLE TABELLE

Tabella A - Elenco dei rifiuti urbani non domestici (All. L-quater parte IV D.Lgs. 152/2006)	pag. 14
Tabella B - Elenco delle attività che producono rifiuti urbani non domestici (All. L-quinques parte IV D.Lgs. 152/2006)	pag. 15
Tabella C - Documentazione per l'accesso ai CdR	pag. 39
Tabella D - Rifiuti conferibili dalle utenze domestiche al CdR	pag. 40
Tabella E - Rifiuti conferibili dalle utenze NON domestiche al CdR	pag. 42
Tabella F - Sanzioni per le violazioni al Regolamento	pag. 56
Tabella G - Sanzioni amministrative per le violazioni previste nel D.Lgs. 152/2006	pag. 59

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI ROMA CAPITALE
(art. 9, c. 2)

MODELLO DI COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO
DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

(da allegare alla richiesta di autorizzazione all'evento ai sensi del vigente Regolamento
in materia di occupazione del suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP))

Il/La sottoscritt _____
residente in _____ via/piazza _____
in qualità di _____
dell'evento organizzato da _____
con sede in _____ via/piazza _____
telefono _____
e-mail _____

con la presente

COMUNICA

che in data _____
verrà organizzato l'evento _____
in località _____
e che il responsabile della gestione dei rifiuti è il Sig. _____
residente in _____ Via _____
telefono _____ e-mail _____

data

Firma

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 si ricorda che la firma su apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da copia fotostatica leggibile, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscritto.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, De Priamo, Figliomeni e Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 44.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 28 maggio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'11 giugno 2021.

Li, 27 maggio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 7 giugno 2021.

Li, 7 giugno 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.

Li, 14 giugno 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi